

Aspetti medico-legali della tortura giudiziaria nelle Quaestiones di Paolo Zacchia

di Giovanni Rossi

A Piero Fiorelli*

1. Processo e tortura all'inizio della modernità

La tortura giudiziaria¹ si colloca senza dubbio nel cuore stesso del processo criminale, quale si è venuto strutturando tra Medioevo ed età moderna, come risultato di una feconda e creativa dialettica instauratasi tra la prassi dei tribunali e la riflessione scientifica dei giuristi di cattedra, riconoscendo in tale contesto un ruolo in fondo secondario anche se non irrilevante alla legge formale, direttamente promanante dal principe². *L'ordo iudiciarius* elaborato entro il sistema di riferimento del diritto comune ruota infatti, in campo penale, intorno alla convinzione che si debba perseguire il risultato della piena confessione del reus³; giungere per altra via alla prova della sua colpevolezza non è sufficiente:

* Per l'esempio di dialogo fecondo con le fonti offerto nello studio della tortura giudiziaria.

1. Su questo istituto disponiamo dell'ormai classico lavoro di Piero Fiorelli, di taglio schiettamente storico-giuridico, dedicato alla approfondita analisi delle fonti normative e dottrinali: P. Fiorelli, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, 2 voll., Milano, Giuffrè, 1953-1954.

2. Inteso qui, genericamente, come soggetto detentore del potere politico; in effetti uno stesso atteggiamento, caratterizzato dalla ritrosia ad intervenire con norme legali, unisce le magistrature comunali ai sovrani rinascimentali: le norme di *ius proprium* poste dagli statuti cittadini bassomedievali, apparse solo nel Duecento (sovente raccolte sotto rubriche *De tormentis* o *De quaestionibus*), non offrono una disciplina completa dell'istituto, contentandosi di dettare norme generali di garanzia contro possibili abusi o scarse regolamentazioni che postulano il rimando alla prassi giudiziaria vigente; ugualmente lacunose si rivelano le disposizioni contenute nei testi legali promulgati nei diversi regni d'Europa tra la fine del Medioevo e la prima età moderna: cfr. su ciò Fiorelli, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, I, pp. 82-114. Per una riflessione sul relativo disinteresse del potere politico medievale e protomoderno verso l'attività di produzione normativa si veda P. Grossi, *Un diritto senza Stato (la nozione di autonomia come fondamento della costituzione giuridica medievale)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXV (1996), pp. 267-284, ora in Id., *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 275-292, nonché Id., *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, Giuffrè, 2007³, specie pp. 15-39.

3. In argomento si veda P. Marchetti, *Testis contra se. L'imputato come fonte di prova nel pro-*

occorre far sì che egli ammetta davanti al giudice senza reticenze e riserve mentali il reato commesso e partecipi in tal modo attivamente ed in positivo al funzionamento della macchina giudiziaria, concorrendo a sanare quel *vulnus* inferto alla pace della comunità che egli stesso ha provocato con il suo comportamento antisociale ed illecito, anzi, sempre più spesso in età moderna, come dimostra l'affermarsi della centralità del *crimen laesae maiestatis*⁴, antisociale in quanto antigiuridico, poiché diretto a negare od inficiare il pieno esercizio dell'autorità sovrana del principe e dei suoi legittimi rappresentanti. Il mezzo per raggiungere tale auspicato esito, mezzo efficacissimo e pertanto in questa ottica pienamente commendevole e senz'altro irrinunciabile, è appunto la tortura, alla quale il sospettato/imputato⁵ viene sottoposto senza l'ingombro di remore morali o di preoccupazioni umanitarie, quando si verificano alcune condizioni predeterminate, sulla base del ricorrere di qualificati presupposti di fatto e di diritto. Cioè, in estrema sintesi, quando all'inquirente paia raggiunto un significativo inizio di prova della colpevolezza del reo e si tratti di integrare e convalidare con la confessione gli indizi raccolti, ove questi siano di qualche peso (la dottrina nel XVI secolo giungerà a fissarne i requisiti, qualificandoli come prossimi, chiari, univoci, verosimili e concludenti⁶) ma di per sé insufficienti a creare una prova valida e quindi inutili per la condanna⁷; ciò

cesso penale dell'età moderna, Milano, Giuffrè, 1994, pp. 20-151. L'ammissibilità di una condotta difensiva incentrata sulla volontà di non collaborare e sul silenzio dell'imputato emerge soltanto nel processo penale della piena modernità; utile per inquadrare il problema e per la copiosa ed aggiornata bibliografia L. Garlati, *Silenzio colpevole, silenzio innocente. L'interrogatorio dell'imputato da mezzo di prova a strumento di difesa nell'esperienza giuridica italiana*, in *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento*. Atti del Convegno (Foggia, 5-6 maggio 2006), a cura di M.N. Miletto, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 265-360. Su un 'diritto al silenzio' dell'imputato (in sede di analisi della normativa vigente ma con consapevolezza dell'evoluzione storica del tema) si soffermava già V. Grevi, "Nemo tenetur se detegere". *Interrogatorio dell'imputato e diritto al silenzio nel processo penale italiano*, Milano, Giuffrè, 1972.

4. Su questa singolarissima figura di reato e sulla sua importanza per ricostruire le tappe ed i contenuti della formazione dello stato moderno, che ha contemplato anche un esplicito uso politico del diritto penale, d'obbligo il rimando alla magistrale indagine sulle fonti dottrinali del maturo *ius commune* condotta da M. Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano, Giuffrè, 1974.

5. In verità, oltre al *reus*, da intendersi quale imputato ma anche – certo con maggiori limitazioni – quale convenuto in una causa civile, anche i testi possono essere messi a tortura, se vacillanti o mendaci e persino, in casi limite, l'accusatore: cfr. Fiorelli, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, I, pp. 243-276.

6. Sulle specie e i gradi degli indizi richiesti per la tortura cfr. l'ampia disamina in Fiorelli, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, II, pp. 10-50.

7. Sul complesso meccanismo probatorio che, in mancanza di una prova piena, cerca di pesare e contabilizzare gli indizi ai fini del raggiungimento di una decisione almeno probabile cfr. I. Rosoni, *Quae singula non prosunt collecta iuvant. La teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna*, Milano, Giuffrè, 1995, specie pp. 73-79 e 164-184 circa gli *indicia ad torturam*.

anche se, in verità, frequente è pure il caso in cui si procede alla tortura di un reo già confesso o convinto⁸ (cioè costretto ad ammettere la propria responsabilità dalle evidenze probatorie raccolte dagli inquirenti, peraltro insufficienti, da sole, a concludere per la piena certezza della colpevolezza), stavolta con la motivazione di acquisire ulteriori elementi relativi al reato commesso, quali ad esempio i nomi di possibili complici, o l'ammissione di altri e diversi delitti. Nessun dubbio, dunque, che ci troviamo di fronte ad un istituto propriamente giuridico, che come tale deve essere ricostruito, con un'attenzione precipua anzitutto alle norme che ne configurano la fisionomia: norme di varia natura ed origine, che s'incontrano ed interagiscono in quello straordinario 'laboratorio alchemico' che è il processo, dove più che in altri campi apporti eterogenei vengono metabolizzati e rifusi in un crogiuolo rigeneratore, rendendo impervio ragionare astrattamente in termini di 'tipi' processuali perfettamente contrapponibili e, in specie, evidenziando la difficoltà di configurare nella concreta prassi dei tribunali il rito accusatorio e quello inquisitorio nella loro purezza, così come immaginati dai teorici moderni. Nessun dubbio, ribadiamo, per gli uomini del Medioevo e della prima età moderna, sulla giuridicità dell'istituto e tantomeno sulla sua legittimità e, quindi, sulla sua pacifica ammissibilità entro gli ordinamenti di tutta Europa.

La tortura giudiziaria non può pertanto essere studiata né compresa davvero se non avendo cura di inserirla senza residui nella dimensione giuridica e in specie processuale ed accettando di dotarsi del necessario strumentario tecnico, a sua volta parte integrante a pieno titolo del ricchissimo e formidabilmente efficace arsenale concettuale proprio del diritto comune, sotto questo profilo ben vivo fino al pieno Settecento⁹. I presupposti e le condizioni di ammissibilità della tortura, il potere discrezionale del giudice circa il suo impiego, o meglio i limiti che tale potere incontra, gli effetti sulla posizione nel giudizio del *reus* e più in generale sull'*iter* processuale che derivano dal suo esperimento, sono tutti aspetti che attengono al diritto e che come tali sono stati precocemente affrontati e variamente risolti dai giuristi¹⁰, giungendo sovente a fissare

8. Sul concetto e sulle sue evidenti connessioni con il tema degli indizi e del valore della prova legale, ma anche con l'impiego della tortura, cfr. le riflessioni svolte da L. Garlati Giugni, *Il diabolico intreccio. Reo convinto e indizi indubitati nel commento di Bartolomeo da Saliceto (C. 4.19.25): alle radici di un problema*, in "Panta rei". Studi dedicati a Manlio Bellomo, a cura di O. Condorelli, II, Roma, Il Cigno, 2004, pp. 387-419.

9. Mirano a rilevare e valorizzare il nesso esistente tra concezione della giustizia in una data società e tecniche processuali escogitate in funzione di essa, con riguardo specifico alla tortura, le illuminanti pagine di M. Sbriccoli, «*Tormentum idest torquere mentem*». *Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale*, in *La parola all'accusato*, a cura di J.-C. Maire Vigueur – A. Paravicini Bagliani, Palermo, Sellerio, 1991, pp. 17-32. Una ricerca diacronica di ampio respiro sulla tortura si legge in J.H. Langbein, *Torture and the Law of Proof: Europe and England in the Ancien Régime*, Chicago, Ill.-London, University of Chicago Press, 1977 (rist. 2006).

10. Per un'accurata descrizione delle dottrine elaborate dai *doctores legum* sui vari aspetti

vere e proprie *communes opiniones doctorum*, in qualche misura vincolanti per il giudice e capaci persino di influenzare le scelte del legislatore che occasionalmente si occupi del tema: per averne conferma basta una lettura, pur cursoria, delle *Practicae conclusiones iuris* raccolte dal cardinale Domenico Toschi (1535-1620) ad inizio Seicento (pubblicate a Roma tra il 1605 ed il 1608 e molte volte riedite), contenenti dieci *conclusiones* dedicate alla tortura, ai suoi presupposti ed ai suoi limiti¹¹.

Nella prima metà del Seicento il modello processuale inquisitorio, entro il quale la tortura acquista evidentemente il massimo rilievo, modello che si è andato enucleando e sviluppando nel corso di lunghi secoli già a partire dalla realtà comunale due-trecentesca, ha raggiunto ormai una fisionomia relativamente stabile e ben definita¹², anche per merito del grosso lavoro di riflessione prodotto nel XVI secolo da un rilevante numero di grandi criminalisti, volto in parte alla sistemazione dei materiali offerti dalla prassi giudiziaria e dalla dottrina medievali ed in parte alla enucleazione di nuovi e più raffinati strumenti concettuali, utili per fornire una griglia interpretativa sufficientemente completa ed onnicomprensiva ed al contempo elastica, capace di tradurre nel *processus* ordinato delle attività giudiziarie la multiforme varietà dei casi concreti.

dell'istituto rimandiamo ancora a Fiorelli, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, cit., *passim*, evitando così inutili ripetizioni. Per una rassegna diacronica 'esterna' dell'apporto della *scientia iuris* in materia, cioè degli autori occupatisi di tortura e delle opere dedicatele in tutto o in parte, cfr. *ibidem*, I, pp. 114-179.

11. Si tratta delle *conclusiones* che vanno dalla 325 alla 334, dalle significative titolazioni: *Tormentum quid sit, et unde dicatur, et quid sit tortura; Tortura ut inferri possit, quae praecedere debeant; Torqueri qui debeant prius inter plures; Torqueri possunt omnes si praecedunt inditia, et qui non possunt torqueri; Torqueri nemo potest nisi praecedant inditia legitima, et quando sufficiant leviora inditia; Torqueri quando quis possit in causa civili, vel non; Tortura quando, et ex quibus repeti possit, vel non; Tortura sanat multos defectus, et operatur multa, et quando secus; Torqueri quando possint testes in criminali, vel non; Torqueri quando possit reus de aliis delictis, et sociis* (nelle *Practicarum conclusionum iuris in omni Foro frequentiorum, Dominici... TT. S. Onuphrii S.R.E. Presb. Card. Tuschi Tomus octavus et postremus*, Romae, ex typographia Iacobi Mascardi, 1608, pp. 325-335).

12. La bibliografia in materia va ormai assumendo mole considerevole, con un notevole risveglio d'interesse soprattutto in questi ultimi anni; per un inquadramento d'insieme si veda anzitutto E. Dezza, *Accusa e inquisizione dal diritto comune ai codici moderni*, I, Milano, Giuffrè, 1989, specie pp. 1-135; nonché G. Alessi, *Il processo penale. Profilo storico*, Roma-Bari, Laterza, 2001, spec. pp. 23-118; importanti sul tema le ricerche svolte in anni recenti da Mario Sbriccoli, tra le quali: M. Sbriccoli, «Vidi communiter observari». *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXVII (1998), pp. 231-268; Id., *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, a cura di M. Bellabarba – G. Schwerhoff – A. Zorzi, Bologna, il Mulino, 2001, pp. 345-364; Id., *Giustizia criminale*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. Fioravanti, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 163-205.

Opere quali il *De poenis temperandis* di André Tiraqueau¹³, magistrato del re di Francia nel Parlamento di Parigi, il *Tractatus criminalis* di Tiberio Deciani¹⁴, stimato professore patavino e consulente di successo, il *Liber quintus Sententiarum* di Giulio Claro¹⁵, membro influente del Senato milanese, pur nella loro diversità d'impianto e d'ispirazione mostrano tutte in qualche misura l'ambizione di reperire un ordine sotteso all'*iter* processuale che si affermi come indisponibile, ordine oggettivo da riconoscere e rispettare tanto più indispensabile in quanto il rito inquisitorio priva le parti di ogni possibilità di controllo sul giudizio e pone nelle mani del giudice un formidabile strumento di coazione nei loro confronti, trasformando l'*arbitrium iudicis* di ascendenza medievale in una potestà tendenzialmente priva di freni e di argini.

2. Il ruolo del medico e la sua (circoscritta) autonomia

Di fronte al quadro sin qui delineato, sia pure a grandissime linee, il sapere medico non sembra a prima vista trovare uno spazio apprezzabile per fornire un contributo di qualche rilievo alla configurazione dell'istituto della tortura giudiziaria¹⁶. Fissati senza roveli teorici né incertezze sul piano della prassi applicativa le finalità e i contorni della *quaestio*, l'inflizione dei tormenti all'indagato diviene quasi procedura di *routine*, diretta e controllata in prima persona dal giudice ed esperita ai suoi ordini e sotto la sua supervisione, almeno in teoria, da coadiutori di vario genere e rango, dal cancelliere verbalizzante (che spesso però conduce l'interrogatorio in piena autonomia, per quanto abusivamente) al carnefice, esecutore materiale dei tormenti¹⁷.

13. In proposito rimandiamo a G. Rossi, *Incunaboli della modernità. Scienza giuridica e cultura umanistica in André Tiraqueau (1488-1558)*, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 231-284; cfr. anche A. Laingui, *Le premier grand traité de responsabilité pénale: le "De poenis temperandis" d'André Tiraqueau (1559)*, in *Mélanges en l'honneur du doyen P. Bouzat*, Paris, Éditions Pédone, 1980, pp. 179-203; poi premesso come introduzione a *Le "De Poenis temperandis" de Tiraqueau (1559)*, Introd., trad. et notes par A. Laingui, Paris, Economica, 1986, pp. 1-24.

14. Sull'opera di questo autore disponiamo d'indagini recenti che ne hanno bene chiarito l'importanza; cfr. *Tiberio Deciani (1509-1582). Alle origini del pensiero giuridico moderno*, a cura di M. Cavina, Udine, Forum, 2004, specie i saggi di Martinage, Sbriccoli, Schlosser, Cassi, Dezza, Pifferi e Schmoedel; M. Pifferi, *Generalia delictorum. Il Tractatus criminalis di Tiberio Deciani e la "Parte generale" di diritto penale*, Milano, Giuffrè, 2006.

15. Cfr. G.P. Massetto, *La prassi giuridica lombarda nell'opera di Giulio Claro (1525-1575)*, in *Confluence des droits savants et des pratiques juridiques. Actes du colloque de Montpellier (12-14 décembre 1977)*, Milano, Giuffrè, 1979, pp. 491-546, ora in Id., *Saggi di storia del diritto penale lombardo: sec. XVI-XVIII*, Milano, LED, 1994, pp. 11-59; Id., *Un magistrato e una città nella Lombardia spagnola. Giulio Claro pretore a Cremona*, Milano, Giuffrè, 1985, pp. 175-331 sulla giurisdizione penale.

16. Non a caso le *conclusiones* del Toschi succitate esauriscono la trattazione entro i rigidi confini della disciplina giuridica dell'istituto, senza alcuna apertura a quesiti medico-legali.

17. Su tali aspetti dell'inflizione della tortura, seguiti nel concreto svolgersi del procedimento, si veda ancora Fiorelli, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, II, pp. 51-86.

Non si rende peraltro necessario procedere in questa sede ad una preliminare ricognizione della disciplina dell'istituto, perché le norme che la disegnano non sono prese direttamente in considerazione da Zacchia nelle *Quaestiones medico-legales*¹⁸, precoce *summa* dedicata ai molteplici punti di contatto del sapere medico con il diritto, bensì vengono postulate come un dato di fatto preesistente e non sindacabile, attinente appunto alla sfera del diritto, di cui il medico deve limitarsi a prendere atto.

Poste tali premesse, appare dunque necessario chiarire preliminarmente i motivi dell'interesse del medico per la tortura, per poi fissare – coerentemente con quanto appurato – i limiti della sua competenza in materia ma anche, per converso, per acclarare se sia possibile individuare un'area riservata al suo intervento in quanto fondato su un sapere professionale esclusivo ed infungibile, capace di fatto di contenere e contrastare lo straripante *arbitrium* del giudice e dei suoi collaboratori.

La trattazione sulla tortura giudiziaria svolta nella celebre opera del proto-medico dello stato pontificio¹⁹, alla quale viene dedicato un apposito titolo articolato in otto *quaestiones*²⁰, ci mostra invero un autore acutamente consapevole della specificità ed insostituibilità del suo sapere, attento a rivendicare spazi d'azione anche in ambiti che sembrerebbero essergli preclusi a priori²¹. Per far ciò, tuttavia, il medico deve dimostrarsi perfettamente integrato nel si-

18. L'opera, com'è noto, è stata pubblicata a Roma tra il 1621 ed il 1635, in sette libri, poi accresciuti a nove (Amsterdam, 1650) ed arricchiti quindi con una raccolta di *consilia* medico-legali dello stesso Zacchia e con cento *decisiones* tratte dalla giurisprudenza della *Sacra Rota Romana* ad opera del nipote Lanfranco, curatore dell'edizione lionese del 1661; le *Quaestiones* hanno poi conosciuto numerose riedizioni, tra Sei e Settecento. L'edizione a cui faremo riferimento per le citazioni nel presente contributo è la seguente: Pauli Zacchiae Romani, totius status ecclesiastici proto-medici generalis, *Quaestionum medico-legalium Tomi tres*, Editio nova... cura Joannis Danielis Horstii..., Noribergae, sumptibus Joannis Georgii Lochneri, 1726.

19. Dubbia risulta invece la qualifica di archiatra pontificio, in verità non attestata dalle fonti coeve; cfr. sul punto i rilievi svolti in S. De Renzi, *Per una biografia di Paolo Zacchia: nuovi documenti e ipotesi di ricerca*, in questo volume.

20. Si tratta del II titolo del VI libro, *De tormentis et poenis*, alle pp. 477-495 dell'edizione citata.

21. Mi sembra che le pagine di Zacchia sulla tortura suggeriscano ad Alessandro Pastore un'analoga chiave interpretativa: cfr. A. Pastore, *Il medico in tribunale. La perizia medica nella procedura penale d'antico regime (secoli XVI-XVIII)*, Bellinzona, Casagrande, 1998, pp. 37-38; Id., *Le regole dei corpi. Medicina e disciplina nell'Italia moderna*, Bologna, il Mulino, 2006, pp. 101-104. Sottolinea il potenziale e talora effettivo conflitto tra giuristi e medici, destinati ad una collaborazione forzata e non priva di attriti e reciproche incomprensioni nell'ambito del processo, S. De Renzi, *La natura in tribunale. Conoscenze e pratiche medico-legali a Roma nel XVII secolo*, in «Quaderni Storici», n. 108, XXXVI (2001), pp. 799-822. Tale notazione riguarda tuttavia essenzialmente il tema spinoso e non nuovo della perizia, ricondotta costantemente dai giuristi, sul piano dogmatico e quindi su quello della concreta disciplina processuale, nei limiti della testimonianza, e non coinvolge direttamente Zacchia (sul tema della perizia cfr. anche il punto di vista di M. Boari, *La perizia medica nella esperienza giuridica di diritto comune*, in «Studi Storici», XL (1998), pp. 643-649).

stema di valori presupposto dal modello processuale sin qui ricordato, disposto a collaborare per la migliore riuscita degli sforzi profusi dal giudice e dall'apparato che lo coadiuva per strappare la confessione al reo e capace a tal fine di offrire l'apporto apprezzabile della sua scienza. A questo proposito, Zacchia sembra tener fede a quanto scrive programmaticamente nella doppia epistola introduttiva, l'una dedicata al lettore giurisperito e l'altra al medico, dove palesa un'evidente consapevolezza critica del valore dell'operazione culturale avviata e dell'inedito intento perseguito²², esprimendosi con una sobrietà e parsimonia di parole, lontana da ogni espressione enfatica, che lo fa per questo particolarmente apprezzare dal lettore odierno:

Neque enim ut iurisperitis rem gratam facerem sat habui, eas materias, quae ad propositum argumentum pertinebant, nostro, medico nimirum more, pertractare, sed omnino me in iurisperitum transformare tentavi, ac in omnibus, et per omnia legaliter agere [...] cum namque, ut excogitatum scopum assequerem, plures doctorum hominum auctoritates congerere mihi necesse fuerit, solas medicorum non sufficere apertissime videbam, sed una ipsarum legum sanctionibus, ac iurisconsultorum testimoniis omnia quaecunque dicerentur munire, non minus lectori legumperito iucundum, aut utile, quam omni ex parte mihi necessarium esse duxi²³.

La finalità di riunire elementi di conoscenza tratti tanto dalla scienza medica quanto da quella legale, allo scopo di offrire a medici e giureconsulti strumenti operativi efficaci ed aggiornati sulla base del migliore stato dell'arte, sta dunque all'origine della fatica del Nostro, che si dimostra privo di complessi di superiorità rispetto ai giuristi ed alieno da esplicite rivendicazioni corporative di competenze esclusive su determinati campi della sua attività professionale²⁴. Ne deriva un consapevole sforzo teso a far dialogare i due diversi saperi e la di-

22. Nessuno ha finora condotto uno studio d'insieme su Zacchia e sul significato della sua opera. Manca a tutt'oggi, del resto, anche una ricostruzione approfondita e condotta su basi documentarie certe delle vicende biografiche del Nostro (*in primis* di quelle relative alla sua formazione culturale); il tentativo più organico di fornire un'interpretazione complessiva della sua figura è forse quello che si legge in J. Bajada, *Sexual impotence: the contribution of Paolo Zacchia (1584-1659)*, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1988, pp. 23-41, con l'indicazione della bibliografia precedente (scarsa e scarsamente rilevante). Per un'informazione complessiva sull'autore e sulla sua opera principale si veda ora anche T. Feola, *Profilo storico della medicina legale. Dalle origini alle soglie del XX secolo*, Torino, Edizioni Minerva Medica, 2007, pp. 241-284.

23. Zacchiae *Quaestionum medico-legalium Tomi tres*, ed. cit., *Lectori legumperito*.

24. Condivisibile la lettura di Carlo Colombero circa le fondamenta e i limiti dello spazio di autonomia del medico: «[...] si legittima il fatto che il medico *eserciti* un potere, senza affermare che egli ne sia istituzionalmente *depositario*: egli può fortemente condizionare il politico [ai nostri fini, più specificamente: il giurista] ma il potere è proprio di quest'ultimo. Un equivoco che consente al medico di gestire un potere reale presentando tuttavia questo fatto come conseguenza indiretta del proprio sapere. Né il medico ha mai avanzato pretese formali a un potere che volentieri demanda al magistrato, pur non rinunciando mai ai tentativi di imporsi in qualche modo ad esso» (C. Colombero, *Il medico e il giudice*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XVI (1986), pp. 363-381: 367).

sponibilità del medico, comunque forte delle conoscenze derivanti dalla sua scienza e dalla sua professione, a cercare di assimilare il linguaggio ed ancor prima la *forma mentis* del giurisperito «ac in omnibus, et per omnia legaliter agere»²⁵, senza abdicare alla propria fisionomia scientifica e ripudiare la propria identità ma ammettendone al contempo con franchezza in una serie di casi l'insufficienza o, quantomeno, la non autosufficienza.

Assistiamo così, per tale fecondo incontro di competenze ed oggettivo arricchimento di conoscenze, alla nascita della medicina legale come riconoscibile autonoma branca del sapere medico. Le informazioni necessarie per elaborare i modi d'intervento peculiari del medico sono quindi ricavate da Zacchia attingendo al grande *corpus* normativo dello *ius commune*, vigente a Roma ed in Italia nel primo Seicento, composto di prescrizioni legali giustiniane – a cominciare da quelle contenute in particolare nei titoli *De quaestionibus* del *Digesto* (D.48,18) e del *Codice* (C.9,41) – mille volte rilette e reinterpretate creativamente dai giuristi, frammiste indissolubilmente alla selva di opinioni dottrinali che le vivificano e ne consentono l'applicazione concreta ma che al contempo ne rendono incerto il contenuto. Una cernita certo non agevole, sia per la mole spropositata di materiali normativi e giurisprudenziali ormai accumulatisi sul tavolo di lavoro dell'esperto di diritto secentesco (si ricordi la tavola ingombra di carte del manzoniano dottor Azzecagarbugli), sia per la novità che caratterizza tale riunione in una sola opera di dati tratti da ambiti disciplinari diversi e, per la verità, tradizionalmente concorrenti sotto molteplici aspetti:

Ergo legum, earum interpretum, caeterorumque doctorum volumina revolvere iamiam destinans, ad operam, licet inexpertus, me accinxi, neque enim alicuius opera in ea re uti aut animus suadebat, aut scribendi occasio permittebat²⁶.

Già in esordio Zacchia, con la sua prosa piana ed antibarocca, che denuncia un approccio ai vari argomenti estremamente concreto ed alieno da superflue astruserie erudite e da soverchie preoccupazioni metodologiche, chiarisce perché il medico non può disinteressarsi della tortura giudiziaria, pur tenendo conto del limite invalicabile rappresentato dalla accennata riserva assoluta di

25. Si veda in tal senso l'appello ai medici ad accettare di porre all'occorrenza in discussione gli insegnamenti ricevuti e di confrontarsi con il metodo espositivo tipico dei giuristi e loro estraneo: «Si quae vero alia sunt, quae a medicorum stylo abhorrere tibi videantur, nauseamque tibi facile excitent, praeter rem ita me haec disposuisse ne putes: cum iurisperitis enim agentem, non aliter scribere oportuit [...]» (Zacchiae *Quaestionum medico-legalium Tomi tres*, ed. cit., *Lectori medico*).

26. Zacchiae *Quaestionum medico-legalium Tomi tres*, ed. cit., *Lectori legumperito*. Di qui il rischio (non evitabile e comunque calcolato) per il medico di non orientarsi al meglio tra le sovrabbondanti fonti giuridiche e di non focalizzarne gli aspetti salienti: «Fortasse etenim ob legalis scientiae imperitiam, et non sanum intellectum facile evenisse potuit, ut textus, ac doctorum auctoritates aliquas ad rem minime adduxerim, et e contra, quae ipsis iurisperitis protrita, mihi tamen ignota, commode, atque apte ad rem adduci poterant, nihilo secius adduxerim» (*ibidem*).

competenza a favore dei giuristi, relativamente al disegno complessivo dell'istituto ed alla determinazione dei suoi contenuti. Poiché l'uso della tortura mette in gioco la salute e la vita stessa dell'uomo che ad essa viene sottoposto, beni supremi dei quali si preoccupa anzitutto il medico, a questi e non ad altri spetta di pronunciarsi sulla possibilità di infliggere i tormenti a soggetti che potrebbero doverne essere esentati a causa di qualche affezione o malattia: al medico tocca quindi di fornire informazioni preziose al giudice, perché questi possa decidere per il meglio:

Videbatur autem hoc argumentum a medico pro iurisconsultis de necessitate tractandum, quia cum tormentorum et poenarum plura genera et plures gradus sint, non omnia indifferenter, et in quocunque gradu indifferenter omnibus infligi possunt: fit enim interdum, ut vel ob aetatem, vel ob naturae debilitatem, vel ob aliquem morbum, vel vitium, vel ob sexum, vel aliquam aliam conditionem rei, huic aut illi tormento sint inepti, aut illud in hoc, aut illo gradu non sustineant, alias ex eo tormento in eo gradu inflictio perituri, sic et de poenis dicendum: quorum omnium maxime cum in tortura, hoc est, in tormentorum impositione agatur de hominis salute, ut dicit Farinac. in pract. crim. q. 37. part. 2. tit. de ind. et tort. num. 4. de iis autem, quae ad hominum salutem pertinent, prae omnibus medicus est sollicitus, arg. l. 1. §. Medicorum ff. de var. et extr. cognit. [D.50,13,1,1]²⁷.

Anche i giuristi, del resto, sono disposti a riconoscere la correttezza di tale posizione: valga per tutti la testimonianza autorevole di Prospero Farinacci²⁸, invocato sovente nelle *Quaestiones* in veste di affidabile referente dottrinale e di utile collettore della migliore e più recente giurisprudenza nelle materie afferenti al diritto criminale²⁹, in virtù della stesura della celebre e diffusissima *Praxis et theorica criminalis*, che contiene anche un corposo titolo *De indiciis, et tortura*, composto di ben 17 *quaestiones*³⁰. Il ricorso privilegiato da parte di Zacchia a Farinacci si spiega facilmente, per diversi motivi: in primo luogo, perché si tratta di un giurista romano, che spende tutta la sua attività professionale nell'Urbe e nello stato pontificio; anche se egli assurge ben presto al ran-

27. Zacchiae *Quaestionum medico-legalium Tomus secundus*, ed. cit., lib. VI, tit. II, q. I, nn. 1-2, pp. 477-478.

28. Su questo importante autore si veda anzitutto A. Mazzacane, *Farinacci, Prospero*, voce del *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLV, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1995, pp. 1-5. Utili le notizie raccolte in N. Del Re, *Prospero Farinacci giureconsulto romano (1544-1618)*, in «Archivio della Società romana di Storia patria», XCVIII (1975), pp. 135-220.

29. Per un recente esempio di avveduta e proficua rilettura dell'opera del Farinacci ai fini della ricostruzione di un istituto di diritto criminale si veda A. Marchisello, «*Alieni thori violatio*»: *l'adulterio come delitto carnale in Prospero Farinacci (1544-1618)*, in *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, a cura di S. Seidel Menchi – D. Quaglioni, Bologna, il Mulino, 2004, pp. 133-183.

30. Si tratta del tit. V, contenente le qq. XXXVI-LII, dedicate appunto agli indizi ed alla tortura, che noi leggiamo in Prosperi Farinacii Iurisconsulti Romani *Variarum quaestionum, et communium opinionum criminalium liber secundus*, in Eiusd. *Praxis, et theoricae criminalis Partis primae Tomus secundus. Carcerum, Carceratorum, Indiciorum, ac Torturae materiam in duos titulos distributam continens...*, Lugduni, sumptibus Iacobi Cardon., 1634, pp. 153-378.

go di *auctoritas* dottrinale d'importanza sovralocale, le cui opinioni sono veicolate in tutta Europa dal peculiare sistema delle fonti del diritto comune, la sua voce non può certamente essere trascurata da chi operi a Roma proprio nello stesso torno di anni e in quelli immediatamente successivi; in secondo luogo perché è un giurista pratico, non un professore: Zacchia (anch'egli lontano dagli ambienti accademici della Sapienza) trova verosimilmente consentaneo un approccio ai problemi alieno da eccessive paludate tentazioni dottrinali ed attento più ai risvolti pratici che alle astratte teorizzazioni, come rivela la preferenza accordata da Farinacci a soluzioni desunte piuttosto dalla propria lunga esperienza di avvocato e procuratore fiscale e soprattutto attinte all'autorevolissima giurisprudenza della Sacra Rota; infine perché è giurista 'enciclopedico' e casistico insieme, come evidenziato dalla mole sterminata di materiali raccolti nella sua opera criminalistica, anche per questo assai comoda per chi la consulti e adatta alle peculiari esigenze di un medico che cerca risposte precise e praticabili a domande e problemi concreti.

Giuristi e medici sono dunque d'accordo nell'ammettere che non solo la valutazione sulla capacità fisica di affrontare la tortura, ma anche quella sulla sua prosecuzione in caso di malore del reo, così come il giudizio sull'impiego eccessivo dei tormenti in caso di morte del torturato, sono sottratti all'autonoma valutazione del giudice, sotto questo pur limitato profilo esautorato dei suoi estesi e pressoché insindacabili poteri direttivi del giudizio, e rimessi a chi possiede la preparazione professionale necessaria per rispondere a tali quesiti; la materia ci viene presentata come non controversa, proponendo una riserva di competenza a favore del medico accettata di buon grado dal giudice, che in tal modo può allontanare da sé ogni responsabilità per gli eventuali esiti infausti della tortura:

Hinc est, quod in tormentis infligendis, si torquendus alleget aliquam infirmitatem, ex qua ineptum tormento se dicat, medicorum ad hoc iudicium exposcitur, ut post alios dicit Farinac. ubi supra. q. 41. num. 93. sic etiam reo deficiente in tormentis medicus ad determinandum convocatur, an ulterius sine periculo torqueri possit, necne [...] et utrum tortus ex immoderato tormento obierit, statur etiam medicorum iudicio, ut per Farinac. *ibid.* q. 73. n. 141³¹.

Il medico si guadagna così uno spazio autonomo importante, pur se circoscritto a quest'unico aspetto preliminare ed esterno: stabilire se l'imputato può essere inquisito ricorrendo ai *tormenta* e fino a che punto ovvero, per converso, chiarire *ex post* se il giudice ha errato per eccesso di potere, causando al *reus* un danno grave o la sua stessa morte, usando male l'*arbitrium*, ampio ma non assoluto, che il sistema normativo gli concede.

Per sfruttare tale autonomia il medico deve però essere perfettamente edotto delle tecniche di tortura impiegate in tribunale, per poterne conoscere e pre-

31. Zacchiae *Quaestionum medico-legalium Tomus secundus*, ed. cit., lib. VI, tit. II, q. I, nn. 2-3, p. 478.

venire gli effetti più gravi sugli inquisiti e soprattutto quelli sfocianti in danni permanenti³² o addirittura capaci di mettere in pericolo la vita dei malcapitati. Di qui l'attenta ricognizione dei tipi di tortura adottati nei tribunali, che occupa per intero la prima questione³³, confermando il taglio praticistico dell'opera, che si rivolge tanto ai medici quanto ai giudici ed agli avvocati, concedendo soltanto uno spazio residuale e tutto sommato trascurabile sia agli orpelli eruditi e sia alle diatribe scientifiche di contenuto medico puramente teoriche che non palesino un'immediata e indubbia valenza concreta³⁴. Per un verso, infatti, Zacchia si dimostra alieno da velleità erudite fini a sé stesse, usando con intelligente parsimonia le fonti classiche letterarie e storiche e soprattutto inseguendole sempre in un contesto argomentativo che ne giustifichi l'impiego; per altro verso egli dà prova di possedere una solida cultura scientifica nel campo di sua competenza, fondata oltre che sulle *auctoritates* antiche, come Galeno, sugli autori moderni più significativi, che si somma senza apparente sforzo ad una puntuale informazione sulle soluzioni offerte dalla giurisprudenza coeva ai tanti quesiti emergenti dalla prassi giudiziaria.

3. I diversi tipi di tortura in uso

Il punto di partenza scelto da Zacchia, secondo le buone vecchie regole derivate dalla logica aristotelica care sia ai giuristi che ai medici ed ancora in auge presso i cultori di queste discipline in pieno XVII secolo, è quello definitorio: sgombrato il campo da fuorvianti incertezze terminologiche potenzialmente deleterie e stabilito quindi che *tormentum*, *quaestio* e *tortura* sono sinonimi³⁵, l'autore passa a ricercare una definizione della tortura, discutendo sinteticamente quelle reperibili in letteratura, ed offre infine la seguente:

32. Tali danni, in effetti, non sono considerati dal sistema quali effetti collaterali inevitabili e dunque sopportabili, in quanto messi in conto *a priori*, ma determinano al contrario l'esigenza di una verifica circa la diligenza impiegata dal giudice nell'inflizione della *quaestio* e possono far scattare sanzioni a suo carico.

33. Zacchiae *Quaestionum medico-legalium Tomus secundus*, ed. cit., lib. VI, tit. II, q. I, *Tormentum, quaestio, tortura, poena quid; tormentorum quot genera, quot item genera poenarum*, pp. 477-481.

34. Ricordiamo che Zacchia, nonostante la grande dottrina e la solida reputazione raggiunta, non è professore presso lo *studium* della Sapienza: la sua opera è specchio fedele di una concezione della medicina tutta rivolta all'esercizio pratico dell'*ars medendi*, per quanto irrobustito con l'assimilazione delle migliori acquisizioni scientifiche, classiche e moderne.

35. La notevole sobrietà dell'apparato erudito esibito da Zacchia può subito cogliersi, poiché l'autore limita le allegazioni a fonti giuridiche, cioè essenzialmente a testi dottrinali (vuoi testi commentariali a passi del *Corpus iuris* giustiniano, vuoi *practicae criminales* e *tractatus* specialistici) di criminalisti cinque-secenteschi, quali Egidio Bossi, Sebastiano Guazzini, Flaminio Cartari, Giulio Claro, Paolo Grillandi, Francesco Bruni, con l'unica eccezione di un generico ed indiretto riferimento a Cicerone: *ibidem*, q. I, nn. 7-9, p. 478.

[...] proprie tormentum accipimus pro cruciatu ab extrinseco per vim inflictio, propriissime vero hic intelligimus pro cruciatu a iudice illato, ad veritatem ex reis indagandam³⁶.

Dunque, si tratta dell'inflizione con l'uso della forza di un tormento stabilito dal giudice al fine di estorcere la verità all'imputato. Nozione ricavata sostanzialmente dall'esame delle fonti romane, tanto di quelle legali che di quelle storiche, nonché della dottrina giuridica di diritto comune e ritenuta dal Nostro senz'altro corretta ed esauriente, anche se non comprensiva di quella forma impropria di tormento rappresentata dalle minacce e dalla conduzione del torturando nella camera del supplizio a fine d'ammonimento, che a rigore non rientra nella definizione perché non dà dolore fisico alla vittima.

Il secondo punto da porre in chiaro riguarda i tipi di tortura in uso nei tribunali del tempo, riconducibili a quattro soltanto: il tormento della corda, quello della veglia, quello detto della stanghetta ed infine quello delle cannette, il meno grave ma anch'esso dolorosissimo, anche se «omnium tamen usitatissimum et frequentissimum esse tormentum funis doctores unanimiter fatentur [...]»³⁷. A conferma della finalità spiccatamente pratica della sua opera³⁸, ad altre specie di *quaestiones* Zacchia accennerà soltanto, per completezza, negando tuttavia loro una specifica trattazione, non essendo di regola più usate nei giudizi. Nell'Antichità, infatti, si erano impiegati in numero maggiore i tormenti, che erano pure atrocissimi e comportavano sovente gravi mutilazioni; un'idea precisa di tali pratiche, ritenute in tal caso contrarie al senso di umanità e di giustizia, si ricava dalle vite dei santi martiri, alle quali l'autore rimanda, citando in particolare la celebre opera di Antonio Gallonio (1556-1605), il *Trattato de gli instrumenti di martirio, e delle varie maniere di martoriare usate da' gentili contro christiani*, edito nel 1591³⁹.

36. *Ibidem*, q. I, n. 6, p. 478. La base di partenza è pur sempre fornita dal passo ulpiano del *Digesto* (D.47,10,15,41) che fissa il significato di *quaestio*: «'Quaestionem' intellegere debemus tormenta et corporis dolorem ad eruendam veritatem. Nuda ergo interrogatio vel levis territio non pertinet ad hoc edictum. Quaestionis verbo etiam ea, quam malam mansionem dicunt, continebitur. Cum igitur per vim et tormenta habita quaestio est, tunc quaestio intellegitur». Si noti che il frammento di Ulpiano si legge nel titolo *De iniuriis*, mentre in quello *De quaestionibus* manca ogni sforzo definitorio (sulle molteplici definizioni offerte dai giuristi medievali a partire da quella romana cfr. Fiorelli, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, I, pp. 186-189).

37. *Ibidem*, q. I, n. 11, p. 478.

38. «Tormentorum porro, quemadmodum et poenarum quamplurima sunt et esse possunt genera: sed neque possibile est de omnibus mentionem habere, neque ad rem nostram necessarium: de iis enim solummodo tormentis et poenis nobis disserendum, in quibus infligendis aliquando medicorum iudicium exposcitur»: *ibidem*, q. I, n. 10, p. 478. Per lo stesso motivo l'autore non tratterà dei tormenti antichi non più in uso.

39. Opera tra l'altro corredata di incisioni, ad illustrare i vari supplizi, successivamente tradotta dall'autore stesso in latino, dovuta alla penna di un sacerdote oratoriano discepolo e biografo di San Filippo Neri, ricordato anche per aver composto altre vite di santi, d'ispirazione erudita. Cfr. S. Ditchfield, *Gallonio, Antonio*, voce del *Dizionario Biografico degli Italiani*, LI, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1998, pp. 729-731.

Una breve ma dettagliata descrizione di ciascuno dei quattro modi di tortura ancora praticati⁴⁰ permette di comprendere l'atrocità dei sistemi escogitati per strappare l'ammissione delle colpe agli infelici imputati e la loro indubbia efficacia, tanto che ad essa si deve la scomparsa di altri tormenti più cruenti: Zacchia, sulla scorta delle osservazioni del fidato Farinacci⁴¹, rileva come i tipi di *quaestiones* ancora impiegati siano stati giudicati ottimi in quanto, per il dolore inflitto, garantiscono il risultato della confessione senza però mettere in pericolo la vita del *reus* né assumere il significato di una pena anticipata, secondo il dettato delle norme romane, seguite in ciò concordemente dai giureconsulti di diritto comune:

Ratio vero, cur horum tandem tormentorum tantum usu acquieverint iudices, ita ut novorum usum interdixerint, [...] ea est, quia cum rei in quaestionibus exercendis ita torquendi sint, ut salvi et illaesi innocentiae vel supplicio serventur, sic disponentibus legibus, in l. Quaestionis modum, ff. de quaestion. [D.48,18,7] quam sequuntur omnes DD. Guido a Suzar. de iud. et tort. num. 3. [...] et ex nostris Fortun. Fidel. [...] cumque expresse prohibitum a lege reperiatur, ne tormentis, verberibus aut virgis, rei sint pro poena interimendi, l. Aut damnum, §. Hostes autem, ff. de poenis [D.48,19,8,2], nullum tormentum adinventum est, quo magis, aut melius id consequi liceat, quod iudices intendunt (nempe absque vitae dispendio per cruciatus veritatem ex reis elicere), quam praedictis quatuor tormentorum generibus, et maxime funis, quia haec inferendo multum dolorem, et cuius acerbitate coguntur rei inviti veritatem propalare, non admodum corporis saluti incommodant, ut de chorda praecipue dicebat idem Fortunatus [...]⁴².

Finalità e limiti della tortura sono dunque chiarissimi agli occhi dei giudici che la irrogano, sulla scorta delle dottrine giuridiche elaborate nei secoli basomedievali e sono pienamente condivisi dai medici, che si assumono l'onere di convalidare la prassi invalsa nei processi (si noti la citazione della voce autorevole di Fortunato Fedele⁴³, costante punto di riferimento per Zacchia, a

40. Da segnalare come Zacchia in ciò innovi rispetto alla tradizione dei giuristi, restii a dare una concreta descrizione, forse ritenendola puramente inerente all'esecuzione materiale dei *tormenta*: cfr. Fiorelli, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, I, pp. 192-193. Uno dei pochi a soffermarsi su tale aspetto e quindi costante punto di riferimento per Zacchia è Bruni, nel suo fortunato *Utilis et practicabilis tractatus de indiciis et tortura*, edito per la prima volta a Siena nel 1495 (qualche altra notizia in P. Fiorelli, *Bruni (Brunus, Dal Bruno), Francesco*, voce del *Dizionario Biografico degli Italiani*, XIV, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1972, pp. 614-615).

41. In questo caso il riferimento è alla q. XXXVIII, nn. 55 ss., p. 200.

42. Zacchiae *Quaestionum medico-legalium Tomus secundus*, ed. cit., lib. VI, tit. II, q. I, nn. 12-14, p. 478.

43. Fedele (1550-1630), allievo dell'Ingrassia, fu autore di un'opera pionieristica nel campo della medicina legale, dedicata ai referti che i medici sono chiamati a presentare nei processi dove vi sia danno fisico a persone, edita ad inizio Seicento e di ampia e duratura diffusione (stampata prima a Palermo nel 1602, poi a Venezia nel 1617, fino ad un'edizione lipsiense nel 1674): *De relationibus medicorum libri quatuor, in quibus ea omnia, quae in forensibus, ac publicis causis, medici referre solent, plenissime traduntur* (in proposito cfr. M. Muccillo, *Fedele, Fortunato*, voce del *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLV, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1995, pp. 568-570).

conferma della sostanziale non pericolosità della somministrazione del tormento della corda) e di fugare eventuali dubbi e scrupoli avanzati dagli uomini di legge, avvalorando l'importanza del proprio ruolo professionale; così, di fronte alle respiscenze del criminalista Francesco Bruni, che richiama l'attenzione sulla pericolosità della tortura della fune, Zacchia oppone la propria competenza per negare rischi di danni permanenti per la salute del torturato, a patto che il giudice usi la *prudencia ac solertia* necessarie (sottintendendo in modo trasparente che proprio al medico tocca il compito di indicare in che cosa consistano le precauzioni da adottare):

[...] licet ex iurisconsultis Brunus in tract. de ind. et tortur. part. 2. capit. 2. num. 6. dicat, multa pericula solere evenire ex funis tormento, quae tamen prudentia, ac solertia, et praecautioe ipsius iudicis facile evitari possunt⁴⁴.

La descrizione dei vari *tormenta* risulta accurata e professionalmente asettica; nel caso di quello della corda, il paziente – previamente denudato – veniva sospeso dal terreno, issato in alto per le sole mani, legate dietro la schiena, con una fune appesa ad una carrucola fissata al soffitto, e in tale posizione lasciato per un tempo indeterminato, a discrezione del giudice, che poteva anche infliggere i c.d. ‘tratti’ di fune, cioè dei rilasci improvvisi della corda, per poi sollevare di nuovo il *reus* e ripetere il supplizio⁴⁵. Zacchia ci informa che talora i giudici, per aumentare il dolore, oltre agli scuotimenti della fune, facevano ad es. appendere ai piedi dei pesi o degli orci pieni d'acqua o divaricare i piedi con un bastone ovvero soprattutto (ma soltanto nel passato, si precisa) ordinavano getti di acqua fredda sul dorso del malcapitato⁴⁶. Nel caso della veglia⁴⁷,

44. Zacchiae *Quaestionum medico-legalium Tomus secundus*, ed. cit., lib. VI, tit. II, q. I, n. 14, pp. 478-479.

45. «Reo denudato brachia retro in dorsum contorquentur, invicemque superposita tenui, sed coriaceo vinculo digitorum latitudine non aequante, quod vocant, *la stringa*, arctissime supra carpum, seu brachiale obligantur; dehinc crassiori vinculo similiter coriaceo, sed tereti iterum super primum vincuntur, atque per hoc funi ex alta trochlea pendenti reus alligatur, tum per trochleae curriculum sursum trahitur et pendulus eo modo ad iudicis libitum relinquitur. Aliquando reo usque ad trochleam sublato, funis relaxatur, reusque suo pondere labi deorsum permittitur, ita ut suspensus a terra remaneat, quod interdum repetitur bis, aut ter [...]»: *ibidem*, q. I, n. 15, p. 479.

46. L'autore non si sottrae all'onere di ricollegare tale tipo di *tormentum*, qualificato come *vetustissimum*, ai suoi precedenti romani, individuandoli nella previsione contenuta in alcune leggi del *Codex* di Giustiniano (*l. Decuriones, C. de quaestionibus* [C.9,41,16] e *l. Nullus, C. ad l. Iuliam Maiestatis* [C.9,8,4]) del *tormentum fidicularum*, citato anche da Celio Rodigino nei suoi *Lectionum antiquarum libri*, ed impegnandosi nella ricerca della incerta etimologia di *fidiculae*: *ibidem*, q. I, nn. 16-17, p. 479.

47. La forma qui descritta rappresenta l'evoluzione della primitiva e più raffinata forma di tortura escogitata, com'è noto, dal giurista e giudice Ippolito Marsili (1451-1529), che ne rivendica l'invenzione, la quale consisteva essenzialmente in un mezzo di coazione che influiva sul sistema nervoso del torturato, privato del sonno per quaranta ore, senza inflizione di dolore fisico. Di tutto ciò dà puntualmente conto Zacchia, notando come «hoc tormento nullum efficacius aut praestantius, minusve noxium esse»; però la «pertinacitas delinquentium» e la «immanitas

invece, il paziente, denudato, rasato e legato come per il precedente supplizio, veniva collocato a sedere sul *cavalletto*, o *capra*, su una tavola quadrata di legno che presentava una gibbosità appuntita; altre corde fissate alle pareti, oltre a quella appesa alla carrucola sul soffitto, immobilizzavano il torturato al petto ed ai piedi: in tale posizione l'infelice veniva lasciato molte ore, sempre secondo la valutazione discrezionale del giudice⁴⁸.

Anche in questo caso, eventuali danni fisici permanenti o addirittura la morte del torturato possono scaturire dall'imperizia del carnefice o dall'eccessivo accanimento inquisitorio del giudice, come testimonia Farinacci nel caso che il paziente sia tenuto troppo a lungo appeso per le braccia legate dietro la schiena⁴⁹, ma il medico assume su di sé l'onere di certificare la relativa innocuità della *quaestio* che, per quanto dolorosa, in un corpo sano ed in buone condizioni non può produrre pericolo di vita; in tal modo Zacchia si mostra meno preoccupato di eventuali conseguenze letali di quanto lo siano i giuristi, attenti a registrare quanto accade nella prassi ed a segnalare quelle controindicazioni che potrebbero sfociare in un giudizio di responsabilità a carico dell'organo inquirente:

Alias autem ex tormento, licet magnum dolorem ac cruciatum, multumque laboris ac molestiae rei percipiant, nullum tamen vitae periculum incurrunt, nisi quid obstat, ut aliqua membrorum principalium debilitas, morbi aliqui peculiare, corporis habitus et dispositio, aetas, aut quid simile, ut suo loco videbimus⁵⁰.

facinorum concitatorum» ha indotto in epoca moderna ad aumentare l'atrocità dei tormenti, al punto da costringere infine i sovrani ad ordinare una maggiore moderazione ed a porre un limite alla crudeltà, onde evitare la morte dei torturati durante l'esecuzione della *quaestio*, come sovente avveniva: *ibidem*, q. I, n. 24, p. 480. Sulla evoluzione di questo *tormentum* verso una tortura corporale artificialmente complicata e di barocca teatralità cfr. Fiorelli, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, I, pp. 200-203 e specie n. 74.

48. «Reus in totum denudatus, illique pilis omnibus etiam reconditarum partium derasis, brachiis versus spinam retro contortis, ut in tormento chordae, alligatur tanquam fune torquendus. Tripes tum scamnum in promptu est, quod capram, vel equum, vel vulgo, *il Cavalletto* nuncupant, sexipedalis altitudinis, cuius summitas ex quadrangulare tabula lignea, est pollicaris crassitudinis, latitudinis undique bipalmaris: eius tabulae superficies plana quidem in totum non est, sed sensim, paulatimque versus medium ex singulis lateribus sese elevans, in obtusum angulum desinit, seu potius obtusam planitiem efformat. Reus eo modo chordae ex trochlea pendenti alligatus hic sedens sistitur. Lata insuper fascia ad pectus inditur, ac retro in proximo pariete firmatur, uterque humerus muris hinc inde a lateribus existentibus longo funiculo medius deligatur; tum ad pedes longus inditur baculus ipsos pedes divaricans, ne eos reus iungere possit: hic baculus per alium funiculum, quo medius ligatur, sursum elatus pedes etiam et crura rei attollit, adversoque parieti firmatur. Hoc modo relinquitur misellus per decem, duodecim, quindecim, aut viginti, et plures horas ad iudicis libitum, nisi delicta confiteatur [...]: Zacchiae *Quaestionum medico-legalium Tomus secundus*, ed. cit., lib. VI, tit. II, q. I, n. 19, p. 479.

49. «[...] ea tamen cautela adhibita, ne brachia retro contorta per crassiorem funem trochleae appensum nimis extendantur: fit enim, ut miseri rei multum extensis brachiis de vita periclitentur, ut notat Farinac. quaestione 38. num. 61. ubi plures ex nimia brachiorum extensione in ipso tormento periisse narrat»: *ibidem*.

50. *Ibidem*, pp. 479-480.

Ove sussistano oggettive condizioni di salute che sconsiglino il ricorso alla fune o alla veglia, al loro posto può usarsi il metodo della stanghetta, che consiste nello stringere tra due tasselli di ferro concavi la caviglia del torurando e nel comprimerla a piacimento del giudice, provocando un «dolor atrox quidem et notabilis»⁵¹; infine, quando deve subire la *quaestio* un soggetto particolarmente debole, come una donna o un ragazzo, si adotta la tortura delle cannette, con la quale si legano le mani giunte come per pregare e si inseriscono tra le dita delle cannette, unite tra loro da cordicelle scorrevoli passate attraverso fori praticati nei legnetti: tirando le corde le dita imprigionate vengono strette tra i legni, «cum non aspernabili dolore»⁵².

L'autore non si sottrae comunque ad una breve rassegna di modi di tortura a suo dire ormai non più usati, per la loro eccessiva mitezza o gravità, elencando i più importanti storicamente ma anche alcuni tra i più curiosi; sicuramente tutti dolorosissimi. D'impiego molto frequente e di grande crudeltà erano anzitutto il tormento della fame e quello della sete, che presentavano tuttavia il grave inconveniente di poter essere vanificati da soggetti capaci di resistere a lungo a tali stimoli. Non contenti di disporre degli altri modi di tortura, nei secoli passati i giudici avevano fatto ricorso anche al fuoco ed all'acqua: nel primo caso, facendo camminare i malcapitati sui carboni accesi o avvicinando il fuoco ai piedi, previamente unti di grasso di maiale, con l'esito pressoché certo di far perdere l'uso dei piedi ai torturati (per questo tali tormenti sono al tempo di Zacchia vietati dalla legge); nel secondo caso costringendo il *reus*, legato, tappandogli il naso, ad ingurgitare grandi quantità di acqua (o di acqua mista a calce, o ad aceto), col rischio però di farlo soffocare⁵³. Non mancavano infine mezzi più bizzari ed insoliti, ma ugualmente atroci, a testimoniare la sviata ingegnosità messa in campo per arrecare dolore e perseguire ad ogni costo il fine della confessione dell'imputato; tra gli altri, Zacchia ricorda quello dello scarafaggio, che consisteva nel porre sul ventre denudato del paziente o nell'ombelico uno scarafaggio vivo e nel chiuderlo con un catino od un bicchiere rovesciato (la chiosa del nostro è che si trattava di una tortura ridicola ed insieme noiosa, ma senz'altro non priva di efficacia: «qui id non credit, in mentem re-

51. «Reus, ut opportunum videtur, alligatur, nudisque pedibus in terram prope destinatum parietem prosternitur. Taxillos tum ferreos binos paratos habent, quatuor digitorum latitudinem undique aequantes, digitalis crassitudinis, atque in medio excavatos, quantum malleolorum alterutrum capere possint: est tamen inferior taxillus ob id, eo qui superponitur interno malleolo maior. Supponitur ergo maior taxillus reo pedem porrigere coacto, superponiturque minor super dictum internum malleolum. Tum in pariete foramen est quatuor digitorum latitudinis, in quod ligneum repagulum ac forte inditur, eiusdem latitudinis, crassitudinis digiti crassioris, longitudinis vero quatuor, vel quinque palmarum. Tum tortor repagulum super taxillos valide premit, iteratque ad iudicis voluntatem premere, ex quo dolor atrox quidem et notabilis excitatur: est enim pars compressa maxime sensibilis»: *ibidem*, q. I, n. 20, p. 480.

52. *Ibidem*, q. I, n. 21, p. 480.

53. Per tutti questi sistemi, cfr. le succinte descrizioni riportate *ibidem*, q. I, nn. 22-23 e 25-27, pp. 480-481.

digat, quantum molestus sit pulex in aure inclusus»)⁵⁴; altra tortura, più dolorosa ma non pericolosa se saputa somministrare con perizia, era quella in cui si denudavano i piedi del *reus*, debitamente immobilizzato, li si bagnavano e si strofinavano con sale, che poi veniva lasciato leccare da una capra, la cui lingua scabra poteva giungere a scarnificare i piedi fino all'osso⁵⁵; molto più pericolosa era poi la tortura che prevedeva di infilare a forza in bocca e per la gola del paziente un panno bagnato, come narrato dal Belvisi, sovente intriso di sale per facilitarne l'ingestione, con il rischio evidente e concreto di una morte per soffocamento⁵⁶.

Pare rilevante notare a questo punto due cose: in primo luogo, la domestichezza di Zacchia con queste procedure inquisitorie che sembra risultare dalla trattazione; il nostro medico infatti si dimostra in grado non solo di dar conto delle modalità di esecuzione dei diversi tormenti, ma anche di giudicare a ragion veduta del dolore inferito e quindi dell'efficacia di ciascun sistema, cosa che non può certamente derivare *de relato* da uno studio libresco della materia. In secondo luogo, va ammesso che dalle parole del protomedico pontificio non emerge invero alcun dubbio sulla liceità morale di tali pratiche, alcuna critica rivolta contro l'uso della tortura, alcun tentativo di rimettere in discussione un sistema che in nome della ricerca della verità ad ogni costo non esita a sottoporre a tormenti atroci e sovente ingiustificati quanti abbiano la sventura di essere fagocitati nel 'tritacarne' del processo criminale, secondo uno spietato copione che non fa una vera distinzione tra rei confessi, probabili colpevoli e meri indiziati di reato, capace di far confessare tanto il reo quanto l'innocente.

Quelle ragioni di umanità, quelle obiezioni fondate sulla logica e sul buon senso che spingeranno Pietro Verri e Cesare Beccaria a requisitorie durissime contro la tortura giudiziaria⁵⁷, non hanno alcuna parte nelle pagine di Zacchia, che si dimostra per intero uomo del suo tempo ed accetta senza apparenti lacerazioni interiori la previsione della tortura come mezzo probatorio di usuale impiego. La sua qualità di medico non lo induce, dunque, di fronte al trattamento atroce inflitto ai malcapitati, a sollevare rilievi critici né a proporre interventi riformatori da parte del principe – nel suo caso il pontefice – ma lo abilita piuttosto unicamente ad un ruolo professionalmente qualificato, asetticamente valutativo sul piano morale, di certificazione dello stato di salute del reo, visitato prima della tortura, per accertare la sua capacità di resistenza fisica ai *tormenta*, e monitorato durante l'esecuzione della *quaestio*, per evitare

54. *Ibidem*, q. I, n. 28, p. 481.

55. *Ibidem*, q. I, nn. 29-30, p. 481.

56. *Ibidem*, q. I, n. 30, p. 481.

57. Per una rilettura della polemica degli illuministi lombardi contro la tortura si veda G.P. Massetto, *La tortura giudiziaria nella dottrina lombarda dei secoli XVI-XVIII*, in *Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, a cura di A. Padoa Schioppa – G. di Renzo Villata – G.P. Massetto, II, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 1401-1452.

che ne sia messa a rischio la vita o l'integrità fisica. L'indiscutibile dato di partenza, infatti, è che la morte o la menomazione fisica permanente del torturato sono considerate dalle fonti giuridiche (normative e dottrinali) senza eccezioni quali conseguenze puramente eventuali, non previste come esito fisiologico né tantomeno volute, anche se non tali da potersi escludere *a priori* in via d'ipotesi, data la natura delle pratiche di tortura, raramente del tutto sicure per il paziente; peraltro, nonostante tali possibili esiti negativi esse non appaiono agli uomini del tempo veramente esecrabili ed inaccettabili, al punto da indurre a rinunciare alla *quaestio* come mezzo di prova; nel caso poi in cui si verificchino effettivamente quelle sgradevoli conseguenze, il giudice può andare esente da sanzioni ove sia in grado di dimostrare di aver agito senza colpa, avendo seguito le regole e quindi avendo anche fatto previamente ricorso al parere del medico ed essendovisi attenuto.

Nondimeno, in una trattazione così accuratamente costruita sulla migliore e più recente dottrina giuridica specializzata (ancora una volta incarnata dal richiamo all'onnipresente Farinacci ed alla sua *Practica criminalis*), non manca l'affermazione del pacifico principio secondo cui la tortura è un mezzo sussidiario nella ricerca della verità, da impiegare soltanto quando non sia possibile raggiungerla in altro modo, come già stabilito dall'editto augusteo ricordato dal giurista romano Paolo:

Cum ergo tortura remedium sit subsidiarium pro veritate in iudiciis eruenda, quando alias haberi non potest, ut manifeste elicitur ex textu in l. Edictum, ff. de quaestionibus [D.48,18,8, pr.], et ex aliis tam legum, quam doctorum auctoritatibus a Farinac. post alios adductis, in pract. crim. quaest. 40. num. 3, hinc est, quod iudices in quaestionibus, non ex abrupto ad tormenta deveniunt, sed gradatim procedunt [...]⁵⁸.

Il corollario che ne discende contempla l'obbligo per il giudice di ricorrervi come *extrema ratio*, dopo aver ammonito il reo, aver cercato di piegarne la resistenza con minacce, aver tentato la via della *territio* conducendolo nella camera della tortura e mostrandogli gli strumenti di supplizio, giungendo sino a denudarlo e legarlo. Solo al termine di tale irresistibile *escalation*, dosata con esperta attenzione alla psicologia dell'imputato, ove non si siano raggiunti i risultati sperati, è lecito procedere alla tortura, ancora una volta secondo un *climax* che passi progressivamente, per gradi, da un tormento lieve a forme sempre più atroci ed efficaci («itaque a doctoribus constituuntur varii torturae gradus, et a pluribus plures per quos sensim volunt esse ut plurimum procedendum, nisi quid obstet»⁵⁹). L'impressione, tuttavia, è che l'indicazione di tale *modus operandi* all'insegna della cautela e della gradualità, invero prescritto già dalle fonti giuridiche⁶⁰, non rispecchi affatto né la prassi dei tribunali né

58. *Ibidem*, q. II, n. 2, p. 482.

59. *Ibidem*.

60. Cfr. Farinacci... *Variarum quaestionum et communium opinionum criminalium liber secundus*, ed. cit., tit. V, q. XL, n. 3, p. 228.

l'intima convinzione dell'autore, che insiste piuttosto, ma è cosa diversa, sull'opportunità di individuare differenti gradi della tortura, da impiegarsi a seconda della condizione fisica del torturando. Con lucida attenzione all'aspetto della concreta inflizione del *tormentum*, Zacchia rileva infatti che la preliminare ricognizione dell'esistenza nella sua epoca di quattro tipi soltanto di *quaestiones* (i già citati tormenti della fune, della veglia, della stanghetta e delle cannette) non esaurisce affatto l'argomento, poiché ogni singolo tipo può a sua volta essere inflitto in modo più mite ovvero più duro, fino al grado massimo sopportabile (*atrocissime*, per riprendere il lessico eloquente con cui si esprime il nostro medico), nel tentativo di calibrare la tortura sulla gravità del reato commesso («[...] non tamen semper eadem tormenta eodem modo infliguntur, sed aliquando mitius, interdum atrocius, alias autem atrocissime quoniam etiam delicta, ipsique delinquentes non semper unius eiusdemque conditionis sunt»⁶¹). Infatti, pur essendo chiaro e non revocato in dubbio dal punto di vista teorico che la tortura ha natura di mezzo probatorio e non di pena anticipata, la gradazione risulta necessaria in considerazione della diversa personalità del *reus* e della sua conseguente presumibile capacità di resistenza alla *quaestio*: più grave ed efferato è il crimine, maggiore la *malitia* di chi lo ha commesso, quindi più incallito e privo di scrupoli dovrà presumersi il delinquente che si è macchiato del reato e più atroce dovrà essere anche il tormento per indurlo alla piena confessione:

Delicta enim aliquando sunt leviora, interdum graviora, alias gravissima et atrocissima, ita ut tormentorum et poenarum atrocitas illorum atrocitatem nunquam aequare possit. Sic et delinquentium malitia, delinquendi consuetudine, statu, aetate, fortitudine, sexu, fragilitate, multisque aliis conditionibus alii ab aliis superantur⁶².

Le scelte del giudice devono pertanto tener conto del diverso 'profilo criminale' dell'imputato, sulla base di elementi per quanto possibile oggettivi, quali l'efferatezza del delitto compiuto e la *delinquendi consuetudo*, oltre ai dati comunque rilevanti ai fini della tortura, quali lo *status*, l'età, il sesso, la robustezza ovvero la debolezza della costituzione fisica, le condizioni di salute e così via.

4. I gradi della tortura

La dottrina ha tentato una classificazione della tortura in tre gradi (*levis*, *gravis* e *gravissima*) ovvero in cinque e Zacchia ha modo di sottolineare, ribadendo in concreto il suo ruolo di esperto, che non si tratta di una velleitaria pretesa classificatoria, bensì di un tentativo di parametrizzazione della gravità della

61. Zacchiae *Quaestionum medico-legalium Tomus secundus*, ed. cit., lib. VI, tit. II, q. II, n. 1, p. 482.

62. *Ibidem*.

tortura da infliggere che si rivela indispensabile per il medico. Infatti, di fronte alla domanda rivoltagli dal giudice, se l'imputato possa essere sottoposto ai tormenti, facile appare l'obiezione che non ha senso rispondere in maniera assolutamente positiva o negativa; al contrario, la risposta dovrà darsi in relazione ad un preciso tipo e grado della tortura: chi non può tollerarne una gravissima forse è in grado di reggere fisicamente ad una grave od almeno ad una lieve, sempre sulla base di un effettivo esame delle condizioni fisiche e di salute del soggetto, che soltanto il medico può compiere⁶³. Il buon medico deve essere dunque capace, per dare un'indicazione affidabile, di porre in rapporto le condizioni del *reus* con gli effetti specificamente prodotti dai vari tormenti, a loro volta infliggibili con diversa intensità.

L'intera seconda questione è dedicata alla descrizione dei surricordati cinque gradi, secondo una partizione che viene preferita perché consente al medico una maggiore precisione nella valutazione sulla sopportabilità della tortura; essi vengono infatti posti in relazione con i particolari *status* che devono considerarsi cause di esonero da quella specifica ipotesi di supplizio e dall'incrocio dei due dati scaturisce di volta in volta la decisione sulla possibilità o meno di esperire i *tormenta*. Così il primo grado si ha con la semplice minaccia della tortura, alla quale nessuno può sottrarsi, con la sola eccezione delle donne gravide, che potrebbero per effetto della *territio* perdere il bambino che portano in grembo⁶⁴. Zacchia sposa comunque la tesi 'garantista' di quanti accettano di considerare le diverse situazioni in concreto, ammettendo di poter escludere in determinati casi e a ragion veduta la tortura lieve anche per appartenenti ad altre categorie particolarmente delicate, quali bambini e vecchi, di regola non esentati: ad es. in base alla considerazione che i bambini molto piccoli potrebbero essere colpiti da epilessia, mentre gli anziani (meglio, le persone nell'ultima fase della vita, cioè i c.d. *decrepiti*⁶⁵), potrebbero subire un colpo apoplettico o perdere conoscenza, a causa della carenza di calore che caratterizza la

63. Cfr. *ibidem*, q. II, n. 3, p. 482.

64. «[...] cum iudex minatur reo tormenta, ipsumque terrere studet, ad veritatem ab illo eliciendam, et ab hoc primo torturae gradu (licet abusive dicitur) nemo excipitur, nisi mulier utero gerens, ut unanimiter sentiunt doctores omnes [...] et hoc summa cum ratione, quia si gravidam deterreas, foetum abiicere facile coges. Caeteri autem a terrore et minis non fiunt immunes, licet torqueri non possint, ut impuberes, senes, lactantes»: *ibidem*, q. II, nn. 4-5, p. 482.

65. Sulla distinzione tra *senectus* e *decrepitas* l'autore si era già soffermato all'inizio dell'opera: cfr. la q. X nel tit. I del I libro: *De senio, seu decrepitate*. In essa Zacchia offre una nozione di decrepitezza, mutuata da Galeno: «Est igitur decrepitas vel si malis senium dicere potestrema vitae aetas, in qua radicale humidum ad totalem sui absorptionem, et innatum calidum ad totalem sui extinctionem properant: ea enim de re Gal. 2. de temperam. cap. 2. class. 1. dixit, senium esse viam ad interitum [...]» (Zacchiae *Quaestionum medico-legalium Tomus primus*, ed. cit., lib. I, tit. I, q. X, n. 11, p. 22); affronta inoltre il problema dell'inizio di tale fase, notando le opinioni discordi esistenti sia tra i giuristi che tra i medici, oscillanti tra i 60, i 65 e i 70 anni: in definitiva, la decisione va rimessa caso per caso all'*arbitrium iudicis* (*ibidem*, q. X, nn. 14-18, p. 22).

vecchiaia, come si continua ad affermare sulla base dell'autorità di Galeno⁶⁶; al medico spetta dunque di raccomandare al giudice di usare grande cautela con tali soggetti e di procedere con gradualità e non repentinamente. Il sapere medico spinge però ad ulteriori estensioni del divieto delle minacce, sempre giustificate dal pericolo di vita a cui verrebbe esposto il reo causandogli una grande paura, specie se repentina: così è consigliabile equiparare alle donne gravide le puerpere nei primi giorni dopo il parto (soltanto i primi dieci, quindici al massimo); in virtù delle teorie dell'epoca sulla circolazione sanguigna, infatti, poiché *ex terrore et timore maxima fit sanguinis commotio*, ciò avrebbe come effetto di invertire il flusso del sangue, che la puerpera ha in eccesso e che tende ad essere espulso, facendolo rifluire al cuore e lì ristagnare con pericolo grave per la sua vita⁶⁷:

Sed cum dixerimus praegnantem terreri non posse, num et puerpera, hoc est, quae de recenti peperit, terreri debeat? Hoc a iurisconsultis intactum video: dicamus ergo nos distinguendo, aut enim puerpera est in primis diebus sui puerperii, et tunc nullo modo est terrore afficienda, qui terminus erit decem, aut ad summum quindecim dierum. Ratio est, quia ex terrore, et timore maxima fit sanguinis commotio, de directo contraria ei, quae fit in puerperio: in puerperio enim sanguinis motus tendit ad exteriora per uteri venas; in timore sanguinis motus recurrit ad interiora, et maxime versus cor, et sic puerperia facili negotio retinentur, quae retentio quam discriminis plena sit, noverunt medici. Sequentibus vero diebus, cum terror incussus tanto periculo hominem non exponat, erit, dummodo neque magnus sit, neque repentinus, magis tutus⁶⁸.

66. «Sed non videtur tam absolute de ea re, quoad pueros et decrepitos esse pronunciandum: nam terror incussus, puero, aut decrepito periculo non vacat; facile enim pueri perterriti, et maxime tenerioris aetatis, in epilepsiam, aliaque mala derepente incidunt, senes autem facili negotio in apoplexiam, aut in animi defectum, cum timor et terror ex sui natura animi defectum excitare sint apti Gal. lib. I. de art. cur. ad Glauc. cap. 14. et lib. 2. de Sympt. caus. cap. 5. quod maxime efficere possunt in senibus, ob caloris pauperiem. Cavendum ergo in his aetatibus, ut quando magis tenerae et quando magis praecipitatae fuerint, tanto cautius tantoque minor terror incutiatur. Monendum insuper, ut hic terror non sit repentinus [...]»: Zacchia *Quaestionum medico-legalium Tomus secundus*, ed. cit., lib. VI, tit. II, q. II, n. 6, p. 482.

67. Da qui un ulteriore quesito di stretta competenza medica, circa la possibilità di equiparare ai primi giorni di puerperio le fasi di mestruazione, per l'analogia situazione di un *surplus* di flusso sanguigno che deve essere espulso dal corpo della donna: «Sed postquam purgationibus puerperii tempore fluentibus mulier non potest terreri, poteritne menstruis purgationibus fluentibus mulier terreri? Videretur enim eadem ratio in utroque casu militari, quia etiam in menstruata fieri potest recursus sanguinis ad superiora, et inde plurima mala enasci mulieri exitialia: sed dicendum, non esse parem rationem, nam multo promptius, et maiori cum periculo ex retentione puerperii morbi adveniunt quam ex retentione menstruae purgationis [...]». La risposta negativa indica la mancanza di qualsiasi attitudine ad una maggiore benevolenza verso i torturandi; il rischio fondato di arrecare danni gravi e permanenti o addirittura la morte, sulla base della sua competenza medica, è l'unico elemento che induce Zacchia a sconsigliare la tortura ed a graduarne la gravità; per questo egli ammette la *territio* ma si mostra al contempo contrario a sottoporre la donna, durante le mestruazioni, alla tortura vera e propria: *ibidem*, q. II, nn. 9-10, p. 482.

68. *Ibidem*, q. II, n. 8, p. 482.

Ciò che rende questa ipotesi degna di nota ai nostri fini è che Zacchia sottolinea come si tratti di un caso non previsto da alcuna norma e sul quale i giuristi tacciono: esempio significativo dell'importanza della collaborazione del medico, con il suo bagaglio di preziose conoscenze sulla fisiologia del corpo umano che devono in questa materia servire ad evitare che la tortura si trasformi involontariamente in una indebita forma di pena capitale.

Il secondo grado della tortura è in fondo un'estensione del primo, poiché si tratta di una coazione psicologica portata al limite estremo, una minaccia condotta fino al punto immediatamente precedente l'inizio effettivo del tormento: il reo viene tradotto nel luogo della *quaestio*, spogliato, legato e preparato per la tortura, per poi vedersi concedere un'ultima *chance* per confessare la verità. La cautela usata dev'essere qui maggiore che nel primo caso, poiché in tal modo l'efficacia della *territio* viene moltiplicata, e quindi anche i rischi, qualora venga praticata a carico di soggetti molto deboli, per costituzione fisica o perché debilitati da una malattia grave ed in fase acuta o da febbre alta (escludendo tuttavia alcune malattie croniche, quali l'idropisia, le febbri debilitanti costanti ma lievi, il morbo gallico, la gotta), oltre naturalmente alle categorie già poste al riparo dal tipo meno grave di minacce⁶⁹. Il terzo grado vede il *reus* già denudato, con le mani legate, nell'atto di essere sottoposto alla *quaestio* ma non ancora effettivamente torturato: valgono evidentemente in questo caso le restrizioni e le cautele già indicate a favore delle suddette categorie, con particolare attenzione ai bambini e ragazzi fino al quattordicesimo anno ed ai vecchi, per i quali la violenta emozione potrebbe essere fatale, al modo in cui – dice Zacchia – la fiammella morente della lucerna si spegne per un soffio d'aria più violento, cosicché il criminalista Bossi⁷⁰ *prudenter* ammonisce di non sottoporre con leggerezza a tortura bambini ed anziani ed il nostro medico, ricordando che la robustezza non è misurabile in base all'età e che la condizione di ciascuno è diversa, invita alla estrema cautela e rimette la valutazione di volta in volta all'arbitrio del giudice (cosa che, ai suoi occhi, significa alla valutazione del medico, che il savio e prudente giudice si premurerà di convocare ed

69. «[...] maiori ergo cautione his uti debemus: nam forte neque valetudinarii, si multum debiles sint et tenuis complexionis neque notabili morbo affectos, et maxime non aspernabili febre, aut acuto aliquo morbo, ad hunc usque terminum torquendi, vel potius deterrendi. Excipio tamen chronicos quosdam morbos, ut hydropem, cachexiam febres longas, sed leves, morbum gallicum, arthritim et alios huiusmodi»: *ibidem*, q. II, n. 11, pp. 482-483.

70. Si tratta di uno dei giuristi italiani dedicatisi nel Cinquecento ad una pionieristica e feconda attività di razionalizzazione della prassi criminale e di embrionale riflessione scientifica e categorizzazione a partire da essa. Bossi rientra in effetti nel ristretto novero delle *auctoritates* più citate in materia penalistica, tra XVI e XVII secolo; su tale figura, a lungo trascurata dalla storiografia ed ora opportunamente rivalutata, cfr. M.G. di Renzo Villata, *Egidio Bossi. Un grande criminalista milanese quasi dimenticato*, in *Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano, Giuffrè, 1996, pp. 365-616: specie 427-451 sulla tortura (e gli indizi, che ne sono il presupposto).

interrogare sul punto)⁷¹. Il quarto e quinto grado vedono la tortura ormai in atto e progressivamente più violenta e dolorosa, a causa del tempo per il quale si protrae e di particolari accorgimenti adottati appositamente per accrescerne l'efficacia, come versare acqua fredda sul dorso del torturato, legare un legno tra i piedi per non farli unire, scuotere la fune nel tormento omonimo, aggiungere pesi ai piedi del soggetto, *et similia*: in questi casi occorre escludere, in via generale, quanti siano affetti da febbri, a meno che non si tratti di debole febbre quartana nei giorni di intervallo, i malati e comunque quanti possiedano una debole costituzione fisica⁷².

Resta da stabilire, infine, se la reclusione nel carcere possa considerarsi un tipo di tortura, cosa dibattuta e controversa tra i giuristi (si citano in parata Baldo degli Ubaldi, Paride dal Pozzo, Giulio Claro, Iacopo Belvisi e soprattutto l'onnipotente Farinacci); pur ammettendo che in questa ipotesi manca la sottoposizione del reo ad una vera e propria *quaestio*, Zacchia propende per assimilare la carcerazione ad una *species* di tormento («Sed in rei veritate, carcer dici potest tormentum corporis et animi; unde idcirco dicitur infernus et sepultura vivorum. Farinac. ubi supra, eod. [q. XXVII, n. 1] imo carcer durus quaestioni aequiparatur: Bellovis. in Pract. iudic. part. 2. rubr. de quaestione et qual. torm. num. 5. et iure, quia ex carceris duritie non minus elici potest per vim veritas a reis, quam ex duritie tormentorum»⁷³), sebbene dichiarare la necessità di giungere ad una soluzione da dare caso per caso, tenendo conto del tipo di processo che si sta svolgendo oltre che, soprattutto, delle condizioni di salute del soggetto, da valutare di volta in volta. Sia il processo⁷⁴, sia l'infermità⁷⁵ sono graduabili quanto alla loro gravità e alla domanda «an quis absque vitae dispendio in carcere detineri possit?»⁷⁶ la risposta può darsi solo incrociando i dati relativi ai due fattori. L'ambizione dell'autore è infatti quella di fornire af-

71. Cfr. Zacchiae *Quaestionum medico-legalium Tomus secundus*, ed. cit., lib. VI, tit. II, q. II, nn. 12-13, p. 483.

72. Cfr. *ibidem*, q. II, nn. 14-15, p. 483.

73. *Ibidem*, q. II, n. 18, p. 483.

74. «Causa ergo vel est civilis, vel criminalis: criminalis item vel est levis, vel gravis, vel gravissima. Levem voco, cum quis detinetur in carcere, pro aliquo levi delicto, quod vel pecuniaria, vel levissima aliqua poena expiare soleat. Gravem, cum pro delicto reus gravi poena corporis afflictiva, aut etiam capitali, sed non ultimi supplicii, aut privatione bonorum, saltem magna ex parte, est mulctandus. Gravissimam, cum delictum, pro quo custoditur, ultimum supplicium exposcit»: *ibidem*, q. II, n. 20, p. 483.

75. «Eodem modo infirmitas [...], vel est levis, nempe quae neque de praesenti, neque in futurum etiam, in ipsis carceribus reo manente, quicquam timeri possit, ne eius incolumitati notabiliter praeiudicet, ut esset levis stomachi, aut infimi ventris dolor, scabies [...] et id genus alia; vel est gravis, nempe quae coniuncta est cum aliquo vitae periculo etiam dubio, vel quae cum non sit talis, potest fieri talis, ex mora in carcere, aut ex sua natura, ut tertiana febris, etiam intermittens ac simplex, et multo magis duplex, aut quotidiana intermittens, quartana quaecunque, et alii non dissimiles morbi [...] Vel tandem infirmitas est gravissima, id est, cum manifeste vitae periculo, quales sunt febres continuae omnes, morbi acuti et huiusmodi»: *ibidem*.

76. *Ibidem*.

fidabili regole generali anche su questo tema; pertanto, come primo precetto, vale l'indicazione per cui un'infermità lieve non può considerarsi ostativa ad un carcere non troppo duro; la valutazione deve però essere fatta anche alla luce della variabile rappresentata dalla causa per la quale è stato comminato il carcere e, di conseguenza, come secondo precetto, può dirsi che in un processo di lieve entità (cioè avente ad oggetto un reato di modesta gravità, per il quale è quindi prevista una pena lieve) anche una lieve infermità dà motivo di scarcerare il *reus*: nulla di strano infatti che le privazioni nel vitto e le pessime condizioni di vita del carcere, *locus immundus et horribilis*, possano condurre in pericolo di vita anche chi sia affetto da una malattia non grave e, se il processo nel quale è implicato non è grave (nel senso già esplicito), è giusto evitare all'imputato rischi inutili per la sua salute:

Etsi enim ratio notabiliter prognosticari possit, nihil ex tali infirmitate esse timendum, atenta causae levitate et incertitudine, quam habemus in quibuslibet levissimis morbis apparatus corporis aegrotantis, levis morbus respectu levis causae gravis dici potest ad hunc effectum: quod tanto magis habere locum, quanto infirmitas etiam levis magis protraheretur, nam tunc dubitationi locum non facerem, quia cum in carcere detenti multa incommoda patiantur, non solum quoad ea, quae in victu necessaria sunt, sed etiam quoad res ipsas non naturales, et maxime ad aërem, qui in carcere non potest esse nisi teterrimus, cum sit locus immundus, et horribilis [...] hinc est, quod etiam levis morbus, si perseveret, ita urgere potest, ut facile carcerati vitam in discrimine ponat⁷⁷.

Come terza *conclusio*, un'infermità lieve non può far evitare il carcere in pendenza di un processo grave o gravissimo; infine, come quarto precetto, un'infermità grave esclude la reclusione in presenza non solo di qualsiasi causa civile ma anche di una criminale grave (ed a maggior ragione di una di scarsa entità), perché non sarebbe giusto porre in pericolo di vita una persona detenendola in carcere, nel momento in cui la gravità dello stato di salute è determinata da un timore fondato e ragionevole che non scaturisce dalla serietà oggettiva in astratto considerata della patologia, ma dalle condizioni ambientali reperibili nel carcere, prevedibilmente capaci in concreto di determinare un decorso maligno del morbo⁷⁸. Gli stessi e più forti motivi militano perché l'*infirmitas gravissima* eviti il carcere al *reus*, anche in presenza di un grave delitto, poiché ogni medico sa bene che è difficilissimo curare una malattia molto grave in carcere, con un evidente pregiudizio per il malato, come dimostra anche Giovanni Battista Codronchi⁷⁹;

77. *Ibidem*, q. II, n. 22, p. 483.

78. «Rationabilis autem timor non modo apparet ex parte et ex natura morbi, qui aptus est interdum in mortem terminari, sed ex aliis plerisque conditionibus, ut ex malo carceris aëre, ex ineptitudine ministrantium, et medicamentorum non opportuna exhibitione, ex gravibus infirmi pathematis, quae omnia cum plerisque aliis facile ad aegri interitum etiam in infirmitate alias non lethali, sed tamen gravi, conspirare consueverunt»: *ibidem*, q. II, n. 24, p. 484.

79. Zacchia si appoggia qui all'insegnamento di un altro pioniere della medicina forense, il medico imolese Giovan Battista Codronchi (1547-1628), autore anche di una *Methodus testificandi*, edita nel 1597, importante ai nostri fini perché dedicata alla redazione dei referti medici

Zacchia tuttavia si astiene dal pronunciarsi sull'ipotesi ulteriore, in cui anche il delitto commesso risulti gravissimo e rimette la decisione ai giuristi (citando Farinacci, che pare propendere per la negativa), pur ribadendo la propria convinzione che la detenzione ponga a forte rischio la vita del malato:

Mihi satis superque est admonuisse, in carceribus detentos, morbo periculoso aut acuto laborantes, facile et prompte interire, difficillime et aegerrime ad salutem perduci, cum ob inopportunam remediorum administrationem, tum ob vehementes animi passiones, et maxime timorem et moerorem, quae, quid aliud, infelicem morborum exitum promittunt⁸⁰.

5. Quesiti medico-legali: il sapere medico alla prova

La trattazione prosegue quindi entrando maggiormente nel merito dei singoli mezzi di tortura, osservati da vicino sulla base dell'esperienza medica dell'autore. Proprio a causa della sua prevalente diffusione, l'attenzione si concentra soprattutto sul tormento della fune⁸¹, cercando di rispondere ad una serie di concreti quesiti in modo da offrire una guida affidabile per gli operatori che pongano in essere tale *quaestio*; così, ribadito come «frequentius et usitatus est tormentum funis [...] quia cum magnum inferat dolorem ac cruciatum, hominis saluti nequaquam officit», l'avveduto trattatista rileva come siano molteplici gli elementi da considerare per calcolare il grado di tolleranza al supplizio, variabile in base al dolore provato dal *reus*. Il dolore stesso, in effetti, può a sua volta essere accresciuto o diminuito da una serie di fattori e di accorgimenti pratici, quali, ad es., lo spessore della fune: poiché una corda sottile aumenta di molto il dolore, essa potrà usarsi «in robustis, in iuvenibus aut viris, in sanis», mentre sarà opportuno ricorrere ad uno spesso canapo «in debilibus ergo, in pueris, in senibus, in valetudinariis». Il modo in cui si lega il paziente ed il ricorso ad un laccio di cuoio (la c.d. *stringa*) possono anch'essi modificare grandemente gli effetti del tormento, rendendolo dolorosissimo, poiché si può giungere a dilaniare la carne fino all'osso⁸². Altro aspetto da considerare con attenzione e cautela è il tempo che intercorre tra la legatura del paziente ed il momento nel quale viene issato e lasciato appeso. Poiché lasciare legato strettamente e a lungo un soggetto lo espone a grave pericolo, come attesta Avicenna (in riferimento all'esecuzione di una flebotomia), legare strettamente e per molto tempo un soggetto debole e poi somministrargli la fune è rischioso ed il giudice dovrebbe astenersene⁸³.

in giudizio (cfr. C. Puccini et alii [a cura di], *Il 'Methodus testificandi' di G.B. Codronchi*, Bologna, Forni, 1987).

80. Zacchiae *Quaestionum medico-legalium Tomus secundus*, ed. cit., lib. VI, tit. II, q. II, n. 25, p. 484.

81. *Ibidem*, q. III, *De tormentis in specie, et primo de tormento funis*, pp. 484-487.

82. *Ibidem*, q. III, nn. 1-2, p. 484.

83. Cfr. *Ibidem*, q. III, n. 3, p. 484.

Un tema controverso riguarda se sia più dolorosa la semplice sospensione, ovvero i ‘tratti’ di corda: i giuristi optano per la prima ipotesi, mentre Fortunato Fedele argomenta in favore della seconda; Zacchia sposa senz’altro la posizione del medico: «mihi certe medici opinio sit verisimilior, quia maior fit violentia in ictibus, quam in simplicibus suspensione; maior igitur unitatis solutio, et ex consequenti maior cruciatus, quia ex maiori et violentiori unitatis solutione, maiorem fieri non est dubium»⁸⁴, non senza tuttavia cercare di salvare anche la opposta tesi del Farinacci, che non avrebbe distinto tra molestia e dolore⁸⁵. Occorre poi ricordare che non vi è sempre esatta corrispondenza tra dolore inferto e pericolosità: lo scuotimento della fune è più doloroso ma meno pericoloso dei rilasci violenti della corda, che non possono essere ripetuti per più di tre volte di seguito, anche in presenza di un crimine atrocissimo e del massimo grado di tormento. Del resto, le variabili sono infinite: tra le altre cose, occorre tener conto dell’altezza del soffitto al quale è fissata la carrucola, per cui l’autore consiglia di fissare per esso un limite massimo, onde evitare che i tratti di corda si rivelino eccessivamente pericolosi. Un altro caso sottoposto al giudizio del medico concerne l’ipotesi in cui il soggetto venga appeso per un solo braccio, essendo l’altro impedito: a parere di Zacchia la tortura si rivela in questo caso meno dolorosa, poiché manca la torsione delle braccia dietro la schiena, e meno pericolosa, mentre sconsigliabile appare la pratica degli *ictus chordae*, che comporta il rischio della perdita funzionale del braccio; sembra preferibile, perché garantisce maggiormente l’incolumità del paziente, limitarsi agli scuotimenti della fune, sufficientemente dolorosi da garantire comunque l’efficacia del tormento⁸⁶.

L’autore si accolla anche il compito di offrire la spiegazione scientifica della particolare efficacia di talune pratiche invalse nell’uso: spiega quindi perché il dolore cresca quando si torni ad infliggere il tormento dopo un intervallo nel quale il corpo del torturato si sia raffreddato; perché risulti più efficace lascia-

84. *Ibidem*, q. III, n. 4, pp. 484-485.

85. «[...] quia summa molestia, quae percipitur in suspensione dolori associata, superat absque dubio molestiam et dolorem in ictibus perceptum» (*ibidem*, in fine).

86. «[...] tormentum funis per unum brachium inflictum et minus molestum, et minus dolorosum, et minori periculo subiectum esse. Nam praeterquam quod (hoc enim ad multo maiorem cruciatum facit) brachia sic non contorquentur, certum est, partes numero pauciores male habere, et minorem multo spiritus angustiam fieri. Illud maxime in hoc casu considerabile est, ictus maius afferre periculum, quam cum per utrumque brachium rei torquentur: quia cum corporis pondus ab unico brachio sustentetur, si per se ex alto labi permittatur, suspensumque remaneat, totam vim unicum brachium sustinet, et sic impossibile est, quin ligamenta, nervi, musculi, et musculorum capita in ea parte lacerantur, ac discendantur, unde in posterum homo brachii illius usum vel totum, vel in partem amittat; praeterquam quod alia pericula ex ea re imminere possunt, ut rupturae venarum et dilatatio arteriarum, in ea potissimum parte, quae alligatum brachium respicit; cavendum ergo duxerim ab ictibus, praecipue violentis in hoc casu, et potius quassationibus utendum, quae cum ab omni periculo immunes sint, sufficientes existimandae ad reum, quantum necessitas requirit, cruciandum»: *ibidem*, q. III, n. 8, p. 485.

re il paziente appeso a poca distanza da terra, piuttosto che molto in alto; perché vengano rasati tutti i peli del corpo per la migliore riuscita della *quaestio*⁸⁷.

Al medico spetta inoltre di fornire un parere competente circa i limiti astrattamente prevedibili, onde evitare rischi per l'incolumità del torturato; per questo, avallando la prassi vigente, l'autore indica la durata massima raccomandabile in una ora: «Sed certe conveniens est et sufficiens ad summum, horae spatium, et prudenter hoc tempus moderati sunt iudices [...]»; protrarre ulteriormente il tormento pone il *reus* in pericolo di vita ed espone il giudice alle relative sanzioni, poiché le leggi «reos aut poenae, aut innocentiae incolumes servari praecipiunt»⁸⁸. In secondo luogo, egli richiama il divieto di reiterare la tortura per più giorni di seguito e cerca di determinare la durata minima necessaria dell'intervallo prima di una nuova *quaestio*. In proposito, vi sono opinioni e prassi contrastanti, che variano dai tre agli otto o dieci giorni, secondo i criminalisti più accreditati (ancora Farinacci, nonché Paride dal Pozzo, nel suo *Tractatus de Syndicatu*); la risposta del Nostro è ancora una volta pragmaticamente antidogmatica, dovendosi calibrare l'intervallo a seconda della gravità della tortura inflitta e delle forze residue del *reus*⁸⁹; in questo caso, Zacchia sposa una posizione garantista ed ispirata alla cautela, distaccandosi esplicitamente ed insolitamente dalla prassi (senza però escludere l'arbitrio del giudice di regolarsi diversamente nel singolo caso), proponendo uno spazio di quindici giorni:

In hac re si medicorum iudicium requiretur, tale ex mea sententia esse debet universaliter loquendo, non debere reum ante quindecim dies de novo tormento exponi, nisi iudex ob cri-

87. In verità, nonostante che ciò sia sostenuto da molti autori, quali Paride dal Pozzo, Flaminio Cartari e Tranquillo Ambrosini, l'autore confessa di non poterne dare una razionale spiegazione medica: «Mihi quidem, ut veritatem ingenue fatear, nulla de re physica ratio, quae satisfaceret, in mentem venire poterat»; messi da parte gli esempi mitici e quelli tratti dalle leggende poetiche, tutto si riduce alla connessione tradizionalmente istituita tra la virilità, ed il coraggio ad essa connesso, e l'abbondanza di peli e capelli (a riprova della quale può notarsi che donne ed eunuchi sono glabri), ovvero al timore che il paziente possa nascondere qualche antidoto magico contro il dolore della tortura («Superstitiosum quid inesse putant iudices in ipsis pilis, illis abscondi posse remedia quaedam, et characteres ad tormenta sustinenda»): *ibidem*, q. III, n. 12, pp. 485-486. La risposta del medico sgombra il campo da tali credenze: l'*atrocitas* della *quaestio* è da sola più che sufficiente a garantire la confessione ed anche i pochi che inizialmente resistono quasi sempre cedono ad una seconda seduta, specie nel caso del tormento della veglia. Una ingegnosa spiegazione offerta da qualche giudice ritiene che la pratica della rasatura causi maggiore molestia al soggetto, per il freddo che così penetrerebbe nel corpo e specialmente nella testa, ipotesi non scartata da Zacchia: «Ergo consentaneum vero est, per adaperatos poros, in locis, in quibus pili abraduntur, et maxime in capite, externum frigus ad interna, in eo labore et agone, nonnisi summo cum taedio penetrare, atque eo modo in causa esse, ut rei eo taedio, cruciatibus, quos perpetiuntur, adiuncto victi vel nolentes veritatem fateantur» (*ibidem*, n. 14).

88. *Ibidem*, q. III, n. 15, p. 486.

89. «Illud certum est, debere considerari qualitatem torturae praegressae, et rei torquendi vires, aliasque concurrentes conditiones, antequam de tempore intermedio quicquam determinetur: poterit enim illud longius, aut brevius esse, pro torturae prioris maiori aut minori gravitate, pro rei maiori, aut minori robore, et sic de caeteris [...]»: *ibidem*, q. III, n. 16, pp. 486-487.

minum immanitatem, atrocitatem tormentorum affectare cogatur nam alias periculum est, in secunda tortura ante hoc tempus illata, nervi, venae, arteriae et capita musculorum ne disrumpantur, ipsique musculi lacerentur, et insigniter debilitentur, maxime in pectore [...] ut in nonnullis ex tormenti acerbitate evenisse testetur Fortunatus noster⁹⁰.

Il campo d'azione tipico del medico in materia di tortura è però quello della individuazione, in generale, cioè per categorie di soggetti, ed in concreto, nei singoli casi, degli *impedimenta* che escludano la torturabilità di un indagato per motivi riconducibili alla sua condizione fisica o al suo stato di salute. L'intera *quaestio* IV è dedicata a tale materia, con riguardo al tormento della fune, e si apre con un tentativo di categorizzazione in proposito, certamente non originale ma senz'altro utile da tenere a mente per gli operatori giudiziari:

Impedimenta huiusmodi considerari possunt vel ex parte aetatis, vel ex parte morborum, vel ex parte constitutionis et habitudinis corporis. Ex parte aetatis, vel quia est nimis tenera, vel nimis praecipitata. Ex parte morborum, qui vel respiciunt totum, vel partes. Ex parte constitutionis corporis vel totius, vel partium⁹¹.

Circa l'età, essa funge da impedimento a favore dei bambini, prima della pubertà, e degli anziani; la determinazione dell'età alla quale l'una condizione cessa e l'altra inizia viene tuttavia rimessa all'opera interpretativa dei giuriconsulti, che si basano sulle leggi romane e sono da tempo giunti a conclusioni che possono considerarsi pacificamente condivise, vere *communes opiniones*⁹². Da un lato, dunque, la pubertà s'intende iniziare a 14 anni e sotto tale limite il ragazzo non può essere torturato⁹³; Zacchia respinge il tentativo di introdurre una *limitatio* alla *regula*, applicando comunque la tortura quando vi sia una norma statutaria che consenta di testimoniare al minore di 14 anni (con l'estensione implicita, dunque, di tutte le regole relative ai testimoni in giudizio, anch'essi, oltre all'imputato, sottoponibili a tortura): la *ratio* di quella estensione riguarda infatti il *vigor animi*, la maturità precoce riscontrata dagli statuari in una determinata terra, ma ciò non toglie che in età così verde manchi ancora il *vigor corporis*, necessario per sostenere la tortura. La soluzione infine accettata dal medico salva l'esigenza di cercare di ottenere la confessione e tutela la salute del giovinetto: alcuni *doctores*, dando prova di moderazione e di affrontare il problema *prudenter*, ammettono soltanto le forme di tortu-

90. *Ibidem*, q. III, n. 16, p. 487.

91. *Ibidem*, q. IV, n. 1, p. 487.

92. Esaurienti indicazioni in materia si reperiscono nel titolo I del primo libro, *De aetatibus*, dedicato proprio alla scansione della vita umana nelle sue diverse fasi; il titolo, che comprende dieci *quaestiones*, individua sette età: cfr. q. I, *Quid sit aetas*; q. II, *De divisione ac numero aetatum* (si tratta della *infantia*, della *pueritia*, della *pubertas*, della *iuventus*, della *virilitas*, della *senectus*, della *decrepitas*, trattate partitamente di seguito).

93. In base ad una norma esplicita del *Digesto*: la l. *De minore 14 annis*, ff. *de quaestionibus* (D.48,18,10, pr.); Zacchia indica con perizia anche le consuete *auctoritates* criminalistiche ed attinge a Fortunato Fedele quale affidabile collettore delle dottrine medico-legali: cfr. *ibidem*, q. IV, n. 2, p. 487.

ra più lievi, «ut ferula, vel scutica», perché quella regola garantista mira anzitutto ad evitare il *tormentum funis*, che potrebbe recare danni gravi ai bambini, come argomenta Fedele, che giunge a sconsigliare la fune anche per gli adolescenti, fino al diciottesimo anno. L'ultima parola tocca comunque al giudice («[...] sed quae a iure determinari non possunt iudicis requirunt arbitrium»), essendo la complessione fisica e la forza delle membra diverse da caso a caso, sempre «requisita, si libet, medici sententia», ad evitare un successivo giudizio di sindacato per imperizia⁹⁴.

Lo spazio riservato all'*arbitrium iudicis* è ancora più ampio nel caso del *senex*, poiché i giuristi non reperiscono indicazioni precise nelle fonti romane (la *sedes materiae* è la *l. Si quis gravi, §. Ignoscitur, ff. ad SC Syllanianum et Claudianum* [D.29,5,3,7]⁹⁵) e si affidano quindi al prudente apprezzamento del giudice, salvo taluni che indicano come limite l'età di 70 anni, mentre Fedele preferisce i 63 anni, sulla scorta dell'insegnamento di Ippocrate che scandisce la vita umana individuando diverse età sulla base di periodi di sette anni:

[...] unde in septimana sequenti annum sexagesimum tertium, senes plerumque viribus omnino destituntur, et ad omnem laborem inhabiles fiunt, quod corpore et animo langueant: sed melior est iurisconsultorum sententia, quia nullus certus terminus in ulla re, et praecipue in aetatum mutatione potest in particularibus assignari, et sic iudicis arbitrium in hoc intervenire debet [...]⁹⁶.

Circa le affezioni morbose in presenza delle quali è opportuno evitare l'esperimento dei *tormenta*, esse sono molteplici, a cominciare dalle febbri, di qualsiasi specie, poiché la tortura della corda produce di per sé molto calore, che potrebbe determinare il manifestarsi di una febbre altissima⁹⁷. Molta attenzione deve essere prestata anche in presenza di febbre terzana o quartana, sulla base delle teorie mediche dell'epoca, che sconsigliano di profittare dei giorni di remissione del morbo, per non aggravare la malattia e farla mutare in febbre continua ed acuta⁹⁸. Con lo stesso atteggiamento di prudente attenzione

94. *Ibidem*, q. IV, n. 4, pp. 487-488.

95. In realtà il frammento ulpiano qui richiamato offre soltanto un *argumentum*, estrapolato con una certa dose di fantasia, poiché la fattispecie considerata nel paragrafo è diversa e non concerne l'uso della tortura, anche se altre norme del lungo passo ulpiano sfociano nella previsione della *quaestio* a carico dei servi, in determinati casi: giustamente Zacchia rileva perplesso tale modo di procedere («qui textus an ad hanc rem faciat, ipsi videant»), tipico della scienza giuridica medievale, che instaura sovente nessi improbabili, o comunque non immediati e diretti, tra le norme romane ed i casi offerti dalla prassi coeva: *ibidem*, q. IV, n. 5, p. 488.

96. *Ibidem*, q. IV, n. 6, p. 488.

97. «Quia in chordae tormento maxime spirituales partes afficiuntur, et plurimus in illis calor ex molesto tormenti labore excitetur, periculum est, ne ex calore etiam minimo magna febris accendatur»: *ibidem*, q. IV, n. 7, p. 488.

98. «Sed utrum excusare debeat simplex tertiana intermittens, aut simplex quartana saltem in diebus intermissionis, dico, quod debeat excusare et maxime tertiana, ob id quod corpus facile ex incalescenti a tormento et labore facta, et calidissimis humoribus iam putrescentibus referunt, maiorem de facili potest calorem concipere, et ex simpliciter tertiana continuam, imo acutam

alle condizioni di salute del paziente, Zacchia elenca diligentemente – partendo da quelle che colpiscono la testa e fino a quelle specifiche degli arti – una serie di patologie invalidanti ai fini della tortura: scegliendone qui solo alcune a fini esemplificativi, il catalogo contempla i sintomi dell'apoplessia, l'epilessia, l'asma e la difficoltà di respirazione, le malattie cardiache, la rottura di vene, l'idropisia, ogni sorta di ernia, i dolori articolari ed artritici⁹⁹. Anche il morbo gallico esenta dalla tortura, come sostengono comunemente i giuristi, ma non indistintamente: il sapere medico consente di diversificare il trattamento in conseguenza della diversa gravità del morbo, valutata in base ai sintomi accusati dal malato; in tal modo l'*arbitrium* del giudice assume i contorni positivi del prudente apprezzamento in quanto si affidi al responso reso dal medico, il cui intervento è necessario per la sua specifica ed infungibile competenza («ex arte»): «verumenim vero neque in hoc potest quicquam certi determinari, unde et arbitrio iudicantium hoc ipsum moderandum censeo, addito medicorum consilio»¹⁰⁰. Costituiscono impedimento anche le fratture alle braccia verificatesi dopo la pubertà (quelle avvenute *ante pubertatem* si sanano infatti con facilità ed anzi irrobustiscono le ossa), ad evitare la probabile evenienza di una nuova rottura¹⁰¹, così come le gravi ferite alle braccia che abbiano interessato le articolazioni ovvero abbiano reciso vene, arterie, muscoli e nervi, di cui si può facilmente valutare l'entità dalle grandi cicatrici che le segnalano.

La stessa costituzione fisica può rappresentare motivo sufficiente per impedire la *quaestio*: in primo luogo occorre tener conto dell'eventuale obesità del *reus*¹⁰², che andrebbe incontro al grave pericolo della lacerazione di muscoli e vene, per il grande peso del corpo, anche nel caso di mera sospensione ed ancor più in caso di *quassationes* o di *ictus* inferti alla corda, oltre alle difficoltà di respirazione che insorgerebbero, con conseguente pericolo di apoplessia e di sincope. Anche i malati e quanti in genere presentino una debole costituzione sono inadatti alla fune, a scongiurare il rischio dell'insorgenza di ulteriori malattie e addirittura della morte: il problema nasce tuttavia per l'impossibilità di

febrem excitare. Minus quidem periculi esset in quartana: in qua humores praedominantur frigidiores, sed tamen, nisi admodum levis sit item ex ea periculum impendet, quod quidem maius erit ex hoc, quod quartana ex simplicibus continua facta est maxime periculosa, ut Celsus testatur lib. 3, c. 15 [...]»: *ibidem*.

99. Cfr. *ibidem*, q. IV, nn. 8-10, pp. 488-489.

100. *Ibidem*, q. IV, n. 11, p. 489.

101. Zacchia riporta inoltre, in questo caso dissentendo, il parere di Fedele, che ammette nonostante tutto la tortura, con la cautela però di osservare se le braccia divengano livide, prescrivendo in questo caso la sua interruzione immediata: *ibidem*, q. IV, n. 12, p. 489.

102. Anche su questo punto l'autore dissente dal Fedele, che distingueva tra obesi di natura ed obesi divenuti tali con l'età, reputando questi ultimi esposti a minor pericolo e dunque sottoponibili a tortura. La diatriba si svolge citando Galeno, ma l'argomento dirimente per Zacchia, che abbraccia costantemente soluzioni più caute e 'garantiste' di quelle propugnate da Fedele, è il pericolo per la salute del *reus*.

predeterminare con esattezza quale grado di debilitazione debba presentare il paziente; ancora una volta, soltanto l'esperienza del medico può fornire caso per caso una risposta motivata sullo stato generale di salute del soggetto, fondata sulla interpretazione corretta dei *signa*, indirizzando la decisione del giudice e, di fatto, sostituendosi ad essa:

[...] sed quinam ad hunc effectum debeant dici debiles, et qui valetudinarii, non ita in promptu est. Signa equidem, ex quibus valetudinarii deprehendi possint, iam percurri lib. 3. tit. 2. [de morborum simulatione] quaest. ult. [de morbos dissimulantibus] num. 7. Sed in hac ipsa re iudicis arbitrium requiri non est dubium, quod requisita medicorum sententia ferre debet¹⁰³.

L'identica preoccupazione di salvaguardare la vita e la salute del torturando induce Zacchia a soffermarsi anche sulla prescrizione, accolta usualmente dai giuristi, che nessuno venga torturato subito dopo aver mangiato o bevuto: la puntigliosa dissertazione tecnica sulle conseguenze deleterie prodotte dalla presenza del cibo nell'organismo di colui che subisce la *quaestio* mira a sensibilizzare sulla necessaria adozione di questa cautela ed al contempo a dimostrare la capacità della scienza medica di spiegare pratiche che potrebbero altrimenti considerarsi immotivate o genericamente umanitarie, oltre a far risalire la sua personale preparazione. Il cibo, dunque, rende più difficoltosa la respirazione, già di per sé impedita dalla dinamica del *tormentum*, e induce al vomito, che potrebbe causare il soffocamento del torturato. Per questo è appropriata la regola prescritta dai giuristi di far digiunare per dieci ore il soggetto destinato alla tortura ed appare azzardata la prassi di ridurre tale lasso di tempo, dovendosi preferire la soluzione più sicura, «si cum debita circumspectione in re tanti momenti procedere in animo sit»¹⁰⁴.

Infine, le limitazioni derivanti dal sesso, relativamente alle puerpere e, per estensione, alle donne incinte, sulla base della pacifica *interpretatio* dei giureconsulti, che leggono in tal modo un passo del *Digesto*: la *l. Praegnantis, ff. de poenis* (D.48,19,3), dove Ulpiano prevede il differimento della pena ma non parla in verità della tortura, come rileva puntualmente Zacchia. Il puerperio pone dunque al riparo la madre dal subire la *quaestio* per 40 giorni e ciò pare misura opportuna, secondo il parere medico del nostro autore, che riconduce tale previsione alla perdurante dilatazione delle vene causata dal parto, che la tortura acuirebbe infliggendo alla donna un dolore atroce e ponendola in peri-

103. *Ibidem*, q. IV, n. 15, p. 489.

104. *Ibidem*, q. IV, n. 17, p. 490. Ancora una volta la scienza ed esperienza del medico si rivelano utili: la regola delle dieci ore di digiuno, pur sensata e posta a garanzia del *reus*, può in taluni casi ritorcersi contro, laddove la costituzione fisica e l'abitudine del soggetto gli rendano difficile sopportare l'astinenza dal cibo per tanto tempo, come capita ad esempio per i biliosi (riconoscibili da una serie di segni puntualmente elencati dal Nostro, ad uso del giudice), impedendogli di conseguenza di sostenere poi la tortura (anche l'età influisce sulla capacità di resistere al digiuno, come attestano le autorità mediche). In tal caso il limite delle dieci ore deve essere ridotto: *ibidem*, q. IV, n. 18, p. 490.

colo¹⁰⁵. L'esenzione viene normalmente estesa a favore delle donne che allattano, non solo nell'interesse dell'infante, ma anche per salvaguardare la loro salute, anche se Zacchia rifiuta la tesi secondo cui in tal modo avremmo una nociva dispersione per tutto il corpo del latte, causa di dolori, febbri e debilitazione generale, sul presupposto – a suo avviso errato – che il latte origini dal sangue e rifluisca dunque insieme ad esso verso il cuore¹⁰⁶.

Un ultimo quesito concerne la maggiore capacità di sopportazione esibita dalle donne nel tormento della corda, come risulta dall'esperienza comune e come attestano tanto i giuristi quanto i medici. Il nostro autore respinge in proposito l'opinione avallata anche da Fedele, circa la maggiore facilità di respirazione durante il tormento dovuta alla presenza del seno, ma fornisce una spiegazione in chiave psicologica, accreditando le donne di una maggiore pertinacia nel resistere a chi voglia distoglierle da ciò che hanno determinato in cuor loro: di qui la loro capacità di resistenza, frutto della innata caparbieta d'animo muliebre¹⁰⁷. Ciononostante, gli effetti del difetto della pervicacia sono superati dal combinarsi di un altro tipico connotato psicologico femminile, quale la *timiditas animi*, con un vizio ancora più innato nelle donne, quello di non saper tacere e mantenere un segreto, per cui alla fine esse confessano prima e più facilmente degli uomini, pur tollerando meglio la tortura, cosicché si consiglia di iniziare la *quaestio* dalla donna, in presenza di coimputati di sesso diverso, perché più incline a confessare¹⁰⁸.

Di particolare rilievo medico-legale risulta poi un altro tema che Zacchia affronta partitamente, nella *quaestio* VI (*Reos tormentis deficere, ex quibusnam signis cognosci possit*), relativo ai sintomi premonitori di malori gravi e

105. «Ratio assignationis eius termini conveniens quidem videtur [...] quia etiam cessantibus puerperis adhuc venae hiant, et apertae ad hoc usque tempus in pluribus remanent, ad expurgandas quasdam superfluitates in uteri substantia a partu relictas. Evenire igitur facile potest, quod venae in tormentis adhuc magis adaperiantur, et sanguis fluorem, aut alium etiam non minus periculosum morbum excitent, et praecipue hystericos, seu uterinos dolores, quos ipsos chordae tormento atrociores esse aliquando ipsa docet experientia»: *ibidem*, q. IV, n. 20, p. 490. Anche in precedenza l'autore aveva sostenuto la particolare condizione di vulnerabilità della puerpera, collegandola al flusso sanguigno: cfr. *supra*.

106. Altrimenti, egli argomenta, le nutrici dovrebbero indebolirsi al limite dello sfinimento, fornendo litri di latte ogni giorno per anni e quindi perdendo sangue in proporzione: *ibidem*, q. IV, n. 21, p. 490.

107. L'*auctoritas* invocata sul punto è il famoso trattato *De legibus connubialibus* composto nella prima metà del XVI secolo dal magistrato francese André Tiraqueau, un 'classico' del filone misogino, celebre per la ricchezza dei riferimenti dotti accumulati dal suo autore a sostegno della tesi della inferiorità muliebre (cfr. ora su tale opera l'ampia rilettura offerta in Rossi, *Incunaboli della modernità. Scienza giuridica e cultura umanistica in André Tiraqueau (1488-1558)*, cit., pp. 285-488).

108. La chiosa zacchiana si mostra tributaria delle dottrine medico-filosofiche e dei connessi pregiudizi dell'epoca a carico delle donne, pur cercando di mantenere una posizione obiettiva: «Anne timiditas animi vincit pervicaciam? An forte impossibile est, foeminam, quae novit tacere; an utrumque simul in ea re aliquid operari dixerim?» (*ibidem*, q. IV, n. 22, p. 491).

finanche della morte imminente manifestati dai soggetti durante la tortura. La figura professionalmente deputata alla loro lettura è evidentemente il medico, ma poiché non sempre egli è presente, anche il giudice, che sovrintende alle operazioni e decide delle modalità e della durata dei tormenti, deve essere edotto su tali manifestazioni, poiché l'eventuale morte del torturato sarà addebitata alla sua *culpa* (nelle tipiche manifestazioni della imprudenza o della negligenza):

[...] hoc autem magni momenti quidem est, tum quia de vita hominis agitur, tum etiam, quia, si in hoc iudicis culpa interveniat, qui nimis in tormentis excesserit, aut diligentia non adhibuerit, nec peritos convocandos curaverit, antequam reum tormento subierit, neque opportune iam deficere incipientem a tormento deposuerit, ipse reus mortis efficitur¹⁰⁹.

Sul tema della responsabilità del giudice l'autore rimanda ancora una volta al Farinacci, che dedica ad esso l'intera *quaestio XXXVII*¹¹⁰, senza affrontare dunque in prima persona questioni squisitamente legali che non gli competono, ma non si sottrae all'onere di offrire la propria consulenza sul piano specificamente medico, proponendo una rassegna dei sintomi che debbono indurre il giudice a sospendere cautelativamente la tortura, evitando la morte del torturato e la conseguente accusa di omicidio a suo carico:

[...] tunc nempe iudicem teneri de homicidio, quando reum ultra eius tolerantiam torquere non desistit, sed in torquendo modum excedit: quod tunc usuvenit, quando apparentibus nonnullis signis, quae demonstrare possunt, tormentum excedere rei tolerantiam, iudex tamen illum ulterius torquet. Necessarium igitur est videre, ex quibusnam signis cognoscere liceat, quando reus ex tormentorum atrocitate deficere incipiat [...]¹¹¹.

L'elenco si rivela lungo e comprende sintomi aspecifici ma comunque significativi: il giudice dovrà verificare il colorito del paziente, per riscontrare se sia subentrato un pallore cadaverico; ove ciò accada o vi sia comunque motivo di temere per la resistenza del soggetto, dovrà accertarsi delle sue condizioni controllando la sudorazione e la temperatura della fronte. Sintomi gravi e progressivamente più preoccupanti saranno il venir meno della voce, la grande difficoltà di respirare, l'ingrossamento della gola e del collo, l'illividirsi delle unghie, la perdita di controllo delle membra. Il malcapitato è ormai vicino alla morte quando il calore del corpo diminuisce, il sudore della fronte diviene freddo, si diffonde per tutte le membra il languore, le palpebre si chiudono e sulla bocca si forma della schiuma. Il giudice avveduto non dovrà quindi attendere questi segni estremi, ordinando per tempo d'interrompere la tortura, ricoverando in luogo idoneo il soggetto e facendogli prestare senza indugio le cure

109. *Ibidem*, q. VI, n. 1, p. 492.

110. Farinacci... *Variarum quaestionum et communium opinionum criminalium liber secundus*, ed. cit., tit. V, q. XXXVII, pp. 168-193.

111. Zacchia *Quaestionum medico-legalium Tomus secundus*, ed. cit., lib. VI, tit. II, q. VI, n. 2, p. 492.

del caso. È vero che sovente chi subisce la tortura simula alcuni di questi sintomi per interrompere il supplizio, ma non tutti sono riproducibili a comando, come ad es. il pallore cadaverico e la sudorazione di alcune parti del corpo¹¹². Quanto al prodigarsi nel primo intervento per far superare la crisi al paziente, il medico dà indicazioni precise: sciolto dai vincoli e steso nella posizione meno scomoda possibile, egli deve essere spruzzato in faccia con acqua fredda o acqua di rose e gli si devono bagnare tempie narici e polsi con aceto di rose, anche se si tratta di rimedi che non possono certo far fronte ad una vera emergenza; se è intervenuta una sincope ed il soggetto non torna in sé, occorre far venire al più presto un medico e, nell'attesa, può giovare fargli ingerire un poco di pane intinto in vino generoso, ovvero un sorso di acquavite speziata con cinnamomo o garofano, bagnargli il volto e i polsi e fasciarlo con una pezza di stoffa bagnata con quel vino e porgli sulla gola una crosta di pane imbevuta con tale bevanda calda, in modo che gli effluvi possano aiutare la respirazione e richiamare in sé il paziente. Occorre invece evitare odori forti e sgradevoli, che non aiutano a superare la sincope, ma anzi aggravano la situazione; allo stesso modo non bisogna ricorrere a ventose, legature strette ed in genere a rimedi dolorosi, ma al contrario a quelli più dolci e *soft*¹¹³. Inoltre, sarà buona norma che il giudice tenga conto dello stato di digiuno del *reus*, che talora può aggravare le conseguenze della tortura, e provveda subito, ai primi segni di *defaillance* e di perdita dei sensi, a rificillarlo con un poco di pane intinto nel vino, o con qualcosa di più sostanzioso se il tormento si prevede lungo¹¹⁴.

6. Conclusioni: i motivi del successo dell'opera di Zacchia

In conclusione, l'impressione che si ricava dalla disamina della trattazione zacchiana in merito alla tortura è quella di un approccio non dogmatico né unilaterale al problema dei rapporti tra diritto e medicina, saperi in parte concorrenti ed in parte cooperanti ma non realmente conflittuali, in virtù di una accentuata specializzazione che si traduce in una ripartizione sostanzialmente condivisa di ruoli e in una riserva di competenze per il medico¹¹⁵. La strada se-

112. *Ibidem*, q. VI, nn. 2-3, pp. 492-493.

113. *Ibidem*, q. VI, n. 4, p. 493.

114. *Ibidem*, q. VI, n. 5, p. 493.

115. Naturalmente Zacchia non dimentica di essere un medico e non un giureconsulto e il titolo III del libro VI, *De praecedentia inter medicum et iurisperitum*, si chiude con un giudizio favorevole alla medicina (si legga la q. VIII, pp. 518-524); l'atteggiamento di fondo adottato è tuttavia particolarmente equilibrato, nel senso di auspicare una necessaria collaborazione ed integrazione tra le due discipline; cfr. in merito le notazioni di A. Amerio, *La preminenza della medicina sul diritto nel pensiero di Paolo Zacchia*, in «Medicina nei secoli», VIII (1971), p. 51 ss.; nonché Bajada, *Sexual impotence: the contribution of Paolo Zacchia*, cit., pp. 28-29; ad una valutazione analoga, sulla base di una attenta considerazione complessiva dell'opera zacchiana, giunge anche G. di Renzo Villata, *Paolo Zacchia, la medicina come sapere globale e la 'sfida' al diritto*, in questo volume.

guita non è quella della rivendicazione aprioristica per i medici di un primato privo di reale fondamento e svuotato di contenuto, pur se appetibile sul piano del prestigio sociale ed economico¹¹⁶, ma quella di una auspicata e possibile collaborazione a largo spettro, configurabile in modo differenziato a seconda delle attività richieste ai medici, in nome di un fine comune da raggiungere, individuabile nel migliore esercizio della giustizia e, ancor prima, nel perseguimento, con tutti i mezzi a disposizione della scienza umana, della verità.

Come abbiamo già rilevato, il tipo di intervento richiesto al medico in materia di tortura e la sua finalità non era destinato a suscitare le resistenze ed i malumori degli esperti di diritto: la salvaguardia della salute e della stessa vita del *reus* aveva infatti come importante ed immediata ricaduta la conseguenza di evitare al giudice qualsiasi imputazione per colpa nell'inflizione eccessiva, e quindi viziata da imperizia od imprudenza, della *quaestio*. La collaborazione del medico, per quanto in certi casi fastidiosamente limitatrice della libertà d'azione dell'inquirente, poteva pertanto essere accettata di buon grado dai giuristi, specialmente se assumeva le forme suggerite da Zacchia; l'autore delle *Quaestiones*, infatti, come abbiamo avuto modo di notare, evita accuratamente di contestare la primazia del diritto nella regolamentazione della tortura, riconducendo il proprio intervento ad una funzione subordinata, per quanto dotata di autonomia: il giudice resta l'unico titolare delle scelte riguardanti lo svolgimento complessivo del giudizio ed in particolare l'acquisizione e la valutazione delle prove, compreso l'esperimento della tortura, in base a valutazioni di ordine prettamente giuridico. Entro tale cornice, che Zacchia non contesta, egli riesce a dimostrare l'utilità del ricorso alla medicina, presentandosi come latore di sedimentate conoscenze teorico-pratiche di cui occorre tener conto in ogni fase della tortura, perché possono evitare al giudice di commettere errori potenzialmente molto gravi, fornendo informazioni indispensabili di volta in volta circa l'*an* ovvero il *quando*, il *quomodo*, il *quantum* dei tormenti da praticare.

Su queste basi si spiega l'assenza di qualsiasi spunto polemico contro la tortura, assunta dall'autore come un dato di fatto non sindacabile entro il meccanismo processuale e come tale considerata: la percezione assolutamente precisa e giocoforza consapevole dei potenziali effetti devastanti sul fisico dei malcapitati ed ancor più del suo costitutivo fondarsi su un meccanismo di in-

116. Ormai, tra Cinque e Seicento, le deteriori polemiche legate all'umanistica contesa delle arti sono alle spalle, anche se il dibattito sulla preminenza tra le diverse scienze e le relative professioni conserva un senso in società gerarchicamente organizzate, nelle quali l'appartenenza all'una o all'altra professione conferisce un preciso *status* e può rappresentare un modo efficace di ascesa sociale (abbiamo sviluppato questi temi in sede di analisi del celebre trattato *De nobilitate* (1549) del magistrato francese André Tiraqueau, soprattutto in relazione ai rapporti tra diritto e medicina, sui quali tale autore si sofferma a lungo: cfr. Rossi, *Incunaboli della modernità. Scienza giuridica e cultura umanistica in André Tiraqueau*, cit., pp. 137-229, anche per ulteriore bibliografia).

flizione del dolore a persone inermi e di cui non si è ancora dimostrata la colpevolezza non scuote la coscienza di Zacchia, né come cristiano né come medico; egli non coglie la paradossalità della sua posizione, che lo vede impegnato per il suo ruolo professionale a limitare i danni di un'attività che pure è per definizione nociva per il paziente ed indiscutibilmente causa di traumi fisici anche di notevole gravità. Ciononostante, la corretta determinazione delle conseguenze dei vari tipi e gradi di tormento, della quantità di dolore provocato, della soglia massima della sua sopportabilità, deve storicamente considerarsi non un segno di insensibilità, quando non anche di efferata e compiaciuta crudeltà, come sostenuto dagli illuministi¹¹⁷, bensì un progresso verso l'umanizzazione del processo criminale protomoderno e di antico regime, poiché risponde ad esigenze di efficienza nell'applicazione della tortura che, per converso, testimoniano il tentativo consapevole di non infliggere inutilmente al reo una sofferenza maggiore di quella necessaria e comunque di quella tollerabile¹¹⁸.

In tale sforzo di regolamentazione il medico legale coopera lealmente con il giurista, alla luce delle sue specifiche competenze, confinato nel ruolo di elemento consenziente ed accessorio del sistema processuale inquisitorio, presente come garante della sua efficacia e proprio in quanto partecipe dei valori che lo governano; per questo non si erge a censore del diritto vigente né assume una posizione critica capace di indicare la direzione dell'abbandono del ricorso alla tortura giudiziaria.

Inedite nell'impianto e nella consapevolezza della enucleabilità di una nuova branca della medicina, aggiornate nei contenuti ed insieme capaci di recuperare la migliore tradizione della scienza medica tardomedievale e rinascimentale, le *Quaestiones medico-legales* sono destinate ad una grande e rapida fortuna. Entro tale quadro, l'atteggiamento non conflittuale verso i giuristi sopra richiamato concorre forse più di ogni altro fattore a spiegare il successo arreso alla sistemazione zacchiana, già così ricca di pregi intrinseci. Gli esiti della colossale fatica di Paolo Zacchia forniranno presto un sicuro punto di riferimento per i giuristi posteriori e ciò accadrà anche con riguardo alla sua trattazione sulla tortura, destinata ad avere larga diffusione. Basti, a riprova di ciò, la testimonianza fornitaci dalla famosa *Summa diversorum tractatum* dell'audi-

117. D'obbligo il rimando alle pagine vibranti di sdegno e di umana commozione di Pietro Verri (cfr. P. Verri, *Osservazioni sulla tortura*, a cura di G. Barbarisi, Milano, Istituto propaganda libraria, 1993²) e degli altri riformisti settecenteschi.

118. Mario Sbriccoli distingueva acutamente tra «tortura praticata», spesso ignara di ogni garanzia e di quei limiti che il medico legale cerca di rendere invalicabili, e «tortura regolata» ad opera della giurisprudenza pratica, individuando nella seconda un paradossale ma reale elemento di civiltà giuridica e di garantismo introdotto nel processo: Sbriccoli, «*Tormentum id est torquere mentem*», cit., pp. 30-32. Nello stesso senso le notazioni svolte specificamente per Bossi da Maria Gigliola di Renzo Villata, *Egidio Bossi. Un grande criminalista milanese quasi dimenticato*, cit., pp. 438-442.

tore della Rota criminale fiorentina Marc' Antonio Savelli, composta nel pieno Seicento, che contiene una densa 'voce' sulla *quaestio* giudiziaria: in essa Zacchia ha ormai una parte di rilievo, cooptato tra le *auctoritates* dalle quali il giurista di Modigliana, solerte raccoglitore di *communes opiniones*¹¹⁹, attinge con motivata fiducia.

L'ottima informazione sulle regole giuridiche vigenti, la ripulsa di ogni dogmatismo teorico e l'impostazione accentuatamente pragmatica, lo sforzo di parlare ad avvocati e giudici mutuando il loro vocabolario ed usando il loro strumentario concettuale, la qualità della preparazione medica e la bontà delle soluzioni proposte, sono tutti elementi che determinano l'incondizionata assimilazione delle *Quaestiones medico-legales* nel bagaglio di conoscenze del giurista pratico, avido di affidabili indicazioni circa la condotta da tenere e le decisioni da prendere di fronte alle molteplici occasioni nelle quali la concreta fisionomia di un istituto giuridico può essere compiutamente e provvidamente ricostruita soltanto con l'ausilio della scienza medica, come appare evidente nel caso, certo d'importanza non secondaria, della tortura giudiziaria.

119. Cfr. Marci Antonii Sabelli J.C. Mutilianensis, Serenissimi Magni Etruriae Ducis Rotae Criminalis Auditoris, *Summa diversorum tractatum...*, editio novissima, tomus quartus, Venetiis, Ex typographia Balleoniana, 1748, *ad. v. Tortura*, pp. 368-377. La 'voce', come l'opera tutta, del resto, presenta il rilevante pregio di essere soprattutto frutto dell'esperienza dell'autore quale auditore della Rota criminale del Granducato di Toscana. Si noti che il Savelli tiene conto, a differenza del Toschi, anche degli aspetti pratici dell'inflizione dei *tormenta* e dei loro risvolti propriamente medici, ripetendo sovente *ad unguem* l'insegnamento di Zacchia, citato ripetutamente ed assunto palesemente come autorità tra le più affidabili in materia.